

Bruxelles, 30 aprile 2024  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2024/0101(NLE)**

---

---

**9493/24  
ADD 12**

**AELE 32  
MI 467  
AND 5  
SM 5**

**PROPOSTA**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice                                                                                                                                                                  |
| Data:          | 26 aprile 2024                                                                                                                                                                                                                                        |
| Destinatario:  | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea                                                                                                                                                                               |
| n. doc. Comm.: | COM(2024) 189 final - Annex (Part 12/14)                                                                                                                                                                                                              |
| Oggetto:       | ALLEGATO della Proposta di DECISIONE del CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 189 final - Annex (Part 12/14).

---

All: COM(2024) 189 final - Annex (Part 12/14)



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 26.4.2024  
COM(2024) 189 final

ANNEX – PART 12/14

## **ALLEGATO**

*della*

### **Proposta di DECISIONE del CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce  
un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e  
la Repubblica di San Marino**

## **ALLEGATO XI – PROTOCOLLO DI SAN MARINO**

### COMUNICAZIONE ELETTRONICA, SERVIZI AUDIOVISIVI E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Elenco di cui agli articoli 17 e 24 dell'accordo quadro

#### INDICE

|    |                                                                                                                                                                                                   |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Servizi di telecomunicazione.....                                                                                                                                                                 | 3  |
| 2  | Decennio digitale.....                                                                                                                                                                            | 11 |
| 3  | Roaming.....                                                                                                                                                                                      | 13 |
| 4  | Politica in materia di spettro radio.....                                                                                                                                                         | 14 |
| 5  | Società dei Gigabit.....                                                                                                                                                                          | 23 |
| 6  | 5G e cibersecurity.....                                                                                                                                                                           | 24 |
| 7  | Intelligenza artificiale .....                                                                                                                                                                    | 25 |
| 8  | Iniziativa europea per il cloud computing .....                                                                                                                                                   | 27 |
| 9  | Libera circolazione dei dati .....                                                                                                                                                                | 29 |
| 10 | Governance di internet.....                                                                                                                                                                       | 30 |
| 11 | Cibersecurity .....                                                                                                                                                                               | 32 |
| 12 | Direttiva sui servizi di media audiovisivi .....                                                                                                                                                  | 35 |
| 13 | Commercio elettronico – regolamentazione delle piattaforme online.....                                                                                                                            | 37 |
| 14 | Blocco geografico.....                                                                                                                                                                            | 39 |
| 15 | Atti specifici per settore o contenuto con particolare rilevanza per le disposizioni orizzontali<br>come il regolamento sui servizi digitali e il regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese | 40 |

|    |                                                                             |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 16 | Apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ..... | 42 |
| 17 | Accessibilità del web .....                                                 | 43 |
| 18 | Identificazione elettronica, autenticazione e servizi fiduciari .....       | 45 |
| 19 | Vita privata e protezione dei dati.....                                     | 48 |
| 20 | Sanità elettronica .....                                                    | 56 |
| 21 | Servizi postali .....                                                       | 58 |

## INTRODUZIONE

Ove gli atti giuridici cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali

- considerando,
- destinatari degli atti giuridici dell'UE,
- riferimenti a territori o lingue dell'UE,
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo quadro 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

## CAPO 1

### SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32018 L 1972: direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36), nella versione rettificata da GU L 334 del 27.12.2019, pag. 164, e GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 36.
2. 32019 R 2243: regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che stabilisce un modello sintetico di contratto che deve essere usato dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a norma della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 16 del 21.1.2020, pag. 40 (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 274).
3. 32021 R 0654: regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione (GU L 137 del 22.4.2021, pag. 1).

4. 32015 R 2120: regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1), nella versione modificata da:
  - 32018 R 1971: regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
5. 32014 L 0061: direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).
6. 32007 D 0176: decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che stabilisce un elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati e sostituisce tutte le versioni precedenti [notificata con il numero C(2006) 6364] (2007/176/CE) (GU L 86 del 27.3.2007, pag. 11), nella versione modificata da:
  - 32008 D 0286: decisione della Commissione del 17 marzo 2008 (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 24).

7. 32007 D 0116: decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con "116" a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30), nella versione modificata da:
- 32007 D 0698: decisione 2007/698/CE della Commissione del 29 ottobre 2007 (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 31),
  - 32009 D 0884: decisione 2009/884/CE della Commissione del 30 novembre 2009 (GU L 317 del 3.12.2009, pag. 46),
  - 32023 D 0468: decisione di esecuzione (UE) 2023/468 della Commissione del 25 novembre 2022 (GU L 68 del 6.3.2023, pag. 96).
8. 32009 D 0449 decisione 2009/449/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (GU L 149 del 12.6.2009, pag. 65).

9. 32018 R 1971: regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) modalità di associazione di San Marino in conformità dell'articolo 80, paragrafo 7, del presente accordo:

le autorità nazionali di regolamentazione di San Marino che hanno il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche partecipano pienamente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC.

Esse sono rappresentate a un livello adeguato conformemente alle disposizioni del regolamento BEREC.

A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione di San Marino hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dell'UE, tranne il diritto di voto. I membri di San Marino non sono ammissibili alla presidenza del comitato dei regolatori e del consiglio di amministrazione.

Il BEREC e l'Ufficio BEREC assistono, se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione di San Marino nello svolgimento dei loro compiti;

b) all'articolo 4:

i) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Le posizioni delle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato associato sono registrate separatamente dal BEREC quando quest'ultimo formula pareri conformemente al paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii).";

ii) al paragrafo 4, anziché "del pertinente diritto dell'Unione" leggasi "dell'accordo di associazione";

c) all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. San Marino partecipa al contributo dell'UE di cui al paragrafo 3, lettera a). A tal fine si applicano, mutatis mutandis, le procedure di cui all'articolo 68 dell'accordo di associazione e al protocollo di San Marino.";

d) all'articolo 30 sono aggiunti i commi seguenti:

"In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini di San Marino che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dall'autorità di assunzione dell'Agenzia.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 111 dell'accordo di associazione sono considerate dall'Ufficio, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.";

- e) all'articolo 34 è aggiunto quanto segue:

"San Marino concede all'Ufficio BEREC privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.";

- f) all'articolo 36 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Ai fini del presente regolamento, per i documenti preparati dal BEREC o dall'Ufficio BEREC alle autorità nazionali di regolamentazione di San Marino si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.";

- g) all'articolo 40, paragrafo 2, anziché "al diritto dell'Unione e nazionale" leggasi "all'accordo di associazione e al diritto nazionale".

## ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32010 H 0572: raccomandazione 2010/572/UE della Commissione, del 20 settembre 2010, relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 35).
2. 32010 H 0167: raccomandazione 2010/167/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, relativa all'autorizzazione dei sistemi per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 42).
3. 32013 H 0466: raccomandazione 2013/466/UE della Commissione, dell'11 settembre 2013, relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 13).
4. 32009 H 0848: raccomandazione 2009/848/CE della Commissione "agevolare l'utilizzo del dividendo digitale nell'Unione europea" (GU L 308 del 24.11.2009, pag. 24).
5. 32009 H 0396: raccomandazione 2009/396/CE della Commissione, del 7 maggio 2009, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 67).
6. 32014H0710: raccomandazione 2014/710/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU C 159 del 7.5.2018, pag. 1).

7. 31997Y1209(01): comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).
8. 52018XC0507(01): comunicazione della Commissione (C/2018/2374) – Orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, corredata del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2018) 124 final (GU C 159 del 7.5.2018, pag. 1).
9. 32005 H 0698: raccomandazione 2005/698/CE della Commissione, del 19 settembre 2005, sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche (GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 64).

## CAPO 2

### DECENNIO DIGITALE

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 52015 DC 0192: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM/2015/0192 final).
2. 52017 DC 0228: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale – Un mercato unico digitale connesso per tutti (COM/2017/0228 final).
3. 52005 DC 0204: comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Accelerare la migrazione dalla radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale (SEC(2005)661, COM/2005/0204 final).
4. 52003 DC 0541: comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo "switchover" digitale allo "switch-off" analogico) (SEC(2003)992, COM/2003/0541 def.).

5. 52021 DC 0118: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale (COM/2021/118 final).
6. 32022 D 2481: decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).
7. 32023 C 0123: dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (GU C 23 del 23.1.2023, pag. 1).

## CAPO 3

### ROAMING

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 32022 R 0612: regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1).
2. 32016 R 2286: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 46), nella versione modificata da:
  - 32019 R 0296: regolamento di esecuzione (UE) 2019/296 della Commissione del 20 febbraio 2019 (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 4).

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. orientamenti sul roaming al dettaglio del BEREC, BoR(22)174, dicembre 2022,
2. orientamenti sul roaming all'ingrosso del BEREC, BoR(22)147, settembre 2022.

## CAPO 4

### POLITICA IN MATERIA DI SPETTRO RADIO

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 32012 D 0243: decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
2. 32013 D 0195: decisione di esecuzione 2013/195/UE della Commissione, del 23 aprile 2013, che definisce modalità pratiche, formati uniformi e una metodologia relativi all'inventario dello spettro radio previsto dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 18).
3. 32017 D 0899: decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 131).
4. 32019 D 0612(01): decisione della Commissione, dell'11 giugno 2019, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" e abroga la decisione 2002/622/CE (GU C 196 del 12.6.2019, pag. 16).
5. 32007 D 0344: decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità (GU L 129 del 17.5.2007, pag. 67).

6. 32010 D 0267: decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 95).
7. 32022 D 0173: decisione di esecuzione (UE) 2022/173 della Commissione, del 7 febbraio 2022, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione e che abroga la decisione 2009/766/CE (GU L 28 del 9.2.2022, pag. 29).
8. 32015 D 0750: decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione (GU L 119 del 12.5.2015, pag. 27), nella versione modificata da:
  - 32018 D 0661: decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 127).
9. 32016 D 0339: decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell'8 marzo 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (GU L 63 del 10.3.2016, pag. 5).

10. 32012 D 0688: decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione, nella versione modificata da:
- 32020 D 0667: decisione di esecuzione (UE) 2020/667 della Commissione del 6 maggio 2020 (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 84).
11. 32008 D 0477: decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità, nella versione modificata da:
- 32020D0636: decisione di esecuzione (UE) 2020/636 della Commissione dell'8 maggio 2020 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37).
12. 32008 D 0411: decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77), nella versione modificata da:
- 32014 D 0276: decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione del 2 maggio 2014 (GU L 139 del 14.5.2014, pag. 18),
  - 32019 D 0235: decisione di esecuzione (UE) 2019/235 della Commissione (GU L 37 dell'8.2.2019, pag. 135).

13. 32020 D 1426: decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 della Commissione, del 7 ottobre 2020, relativa all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 935 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e che abroga la decisione 2008/671/CE (GU L 328 del 9.10.2020, pag. 19).
14. 32022 D 0179: decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenza 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) e che abroga la decisione 2005/513/CE (GU L 29 del 10.2.2022, pag. 10).
15. 32022 D 2307: decisione di esecuzione (UE) 2022/2307 della Commissione, del 23 novembre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda la designazione e la messa a disposizione delle bande di frequenza 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz conformemente alle condizioni tecniche di cui all'allegato (GU L 305 del 25.11.2022, pag. 63).
16. 32021 D 1067: decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativa all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 945-6 425 MHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (GU L 232 del 30.6.2021, pag. 1).

17. 32005 D 0050: decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15), nella versione modificata da:
- 32011 D 0485: decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione del 29 luglio 2011 (GU L 198 del 30.7.2011, pag. 71),
  - 32017 D 2077 decisione di esecuzione (UE) 2017/2077 della Commissione (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 75).
18. 32019 D 0784: decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 13), nella versione modificata da:
- 32020D0590: decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020 (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 13).
19. 32004 D 0545: decisione 2004/545/CE della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66).

20. 32006 D 0771(01): decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66), nella versione modificata da:

- 32008 D 0432: decisione 2008/432/CE della Commissione del 23 maggio 2008 (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 49), nella versione rettificata da GU L 212 del 7.8.2008, pag. 15,
- 32009 D 0381: decisione 2009/381/CE della Commissione del 13 maggio 2009 (GU L 119 del 14.5.2009, pag. 32),
- 32010 D 0368: decisione 2010/368/UE della Commissione del 30 giugno 2010 (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 33),
- 32011 D 0829: decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione dell'8 dicembre 2011 (GU L 329 del 13.12.2011, pag. 10),
- 32013 D 0752: decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione dell'11 dicembre 2013 (GU L 334 del 13.12.2013, pag. 17),
- 32017 D 1483 decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 della Commissione dell'8 agosto 2017 (GU L 214 del 18.8.2017, pag. 3),

- 32018 D 1538 decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione dell'11 ottobre 2018 (GU L 257 del 15.10.2018, pag. 57), nella versione modificata da:
    - 32022 D 0172: decisione di esecuzione (UE) 2022/172 della Commissione, del 7 febbraio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz (GU L 28 del 9.2.2022, pag. 21),
  - 32019 D 1345: decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione, del 2 agosto 2019, che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio (GU L 212 del 13.8.2019, pag. 53),
  - 32022 D 0180: decisione di esecuzione (UE) 2022/180 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, che modifica la decisione 2006/771/CE per quanto riguarda l'aggiornamento delle condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio (GU L 29 del 10.2.2022, pag. 17).
21. 32008 D 0294: decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell'uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 19), nella versione modificata da:
- 32013 D 0654: decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione del 12 novembre 2013 (GU L 303 del 14.11.2013, pag. 48), nella versione modificata da:
    - 32016 D 2317: decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 67),

- 32022 D 2324: decisione di esecuzione (UE) 2022/2324 della Commissione del 23 novembre 2022 (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 262).
22. 32010 D 0166: decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d'uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 38), nella versione modificata da:
- 32017 D 0191: decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione del 1° febbraio 2017 (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 63).
23. 32021 D 1730: decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1 900-1 910 MHz per la radio mobile ferroviaria (GU L 346 del 30.9.2021, pag. 1).
24. 32019 D 0785: decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 23).
25. 32014 D 0641: decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1° settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione (GU L 263 del 3.9.2014, pag. 29).

26. 32016 D 0687: decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per l'uso nazionale flessibile nell'Unione (GU L 118 del 4.5.2016, pag. 4).
27. 32020 R 1070: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione, del 20 luglio 2020, che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 234 del 21.7.2020, pag. 11).

## CAPO 5

### SOCIETÀ DEI GIGABIT

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 32021 R 1153: regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 52010 D C0472: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale (COM(2010) 472).
2. 52016 DC 0587: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea (COM/2016/0587 final).
3. 32022 D 2481: decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).
4. 52023 XC 0131(01): comunicazione della Commissione: Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga 2023/C 36/01, C/2022/9343 (GU C 36 del 31.1.2023, pag. 1).

## CAPO 6

### 5G E CIBERSICUREZZA

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" (COM(2016) 588).
2. 32019 H 0534: raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione, del 26 marzo 2019, Cibersicurezza delle reti 5G, C/2019/2335 (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 42).
3. 52020 DC 0050: comunicazione COM/2020/50 final della Commissione: Dispiegamento del 5G sicuro – Attuazione del pacchetto di strumenti dell'UE.
4. Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020)357 final – Relazione sull'impatto della raccomandazione della Commissione, del 26 marzo 2019, sulla cibersicurezza delle reti 5G.

## CAPO 7

### INTELLIGENZA ARTIFICIALE

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 32019 R 0947: regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45).

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 52018 DC 0237: comunicazione COM/2018/237 final – L'intelligenza artificiale per l'Europa.
2. 52018 DC 0795: comunicazione COM/2018/795 final – Piano coordinato sull'intelligenza artificiale.
3. 52018 DC 0237: comunicazione – L'intelligenza artificiale per l'Europa (COM(2018) 237).
4. 52019 AE 1830: COM(2019) 168 final – Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica (GU C 47 dell'11.2.2020, pag. 64).
5. 52020 DC 0065: libro bianco COM/2020/65 sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia.

6. 52021 DC 0205: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Promuovere un approccio europeo all'intelligenza artificiale (COM/2021/205 final).

## CAPO 8

### INIZIATIVA EUROPEA PER IL CLOUD COMPUTING

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 32021 R 1173: regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 3).

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 52016 DC 0178: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa europea per il cloud computing – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa (COM/2016/0178 final).
2. 52016 SC 0106: DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE – Attuazione del piano d'azione per la strategia europea per il calcolo ad alte prestazioni, che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Iniziativa europea per il cloud computing – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa

3. DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE – Attuazione della tabella di marcia per il cloud europeo per la scienza aperta, Bruxelles, 14.3.2018 (SWD(2018) 83 final).

## CAPO 9

### LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DATI

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 32018 R 1807: regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 52019 DC 0250: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Linee guida sul regolamento relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (COM/2019/250 final).

GOVERNANCE DI INTERNET

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 32019 R 0517: regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 25).
2. 32020 R 0857: regolamento di esecuzione (UE) 2020/857 della Commissione, del 17 giugno 2020, che stabilisce i principi da includere nel contratto tra la Commissione europea e il registro del dominio di primo livello .eu conformemente al regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 52).
3. regolamento delegato (UE) 2020/1083 della Commissione, del 14 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i criteri di ammissibilità e di selezione e la procedura per la designazione del registro del nome di dominio di primo livello .eu (GU L 239 del 24.7.2020, pag. 1).
4. 32021 D 1878: decisione di esecuzione (UE) 2021/1878 della Commissione, del 25 ottobre 2021, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello .eu (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 22).

5. regolamento di esecuzione (UE) 2022/1862 della Commissione, del 4 ottobre 2022, che stabilisce gli elenchi dei nomi di dominio riservati e bloccati sotto il dominio di primo livello .eu conformemente al regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 259 del 6.10.2022, pag. 3).

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 52014 DC 0072: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance e politica di internet Il ruolo dell'Europa nel forgiare il futuro della governance di internet (COM/2014/072 final).

## CAPO 11

### CIBERSICUREZZA

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 32022 L 2555: direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).
2. 32018 R 0151: regolamento di esecuzione (UE) 2018/151 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei parametri per determinare l'eventuale impatto rilevante di un incidente (GU L 26 del 31.1.2018, pag. 48).
3. 32019 R 0881: regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersecurity") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

4. 32021 R 0887: regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersecurity nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento (GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 1).

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 52009 DC 0149 comunicazione della Commissione – Proteggere le infrastrutture critiche informatizzate "Rafforzare la preparazione, la sicurezza e la resilienza per proteggere l'Europa dai ciberattacchi e dalle ciberperturbazioni" (30.3.2009, COM(2009) 149 definitivo).
2. 52011 DC 0163 comunicazione della Commissione relativa alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate "Realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale"(COM/2011/0163 definitivo).
3. 52013 JC 0001: comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'Unione europea per la cibersecurity: un ciberspazio aperto e sicuro" (JOIN/2013/01 final).
4. 32017 H 1584: raccomandazione (UE) 2017/1584 della Commissione, del 13 settembre 2017, relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di cibersecurity su vasta scala (C/2017/6100) (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 36).
5. 52020 JC 0018: comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio – La strategia dell'UE in materia di cibersecurity per il decennio digitale (JOIN/2020/18 final).

6. Comunicazione C(2021) 7412 della Commissione – Orientamenti per la valutazione della capacità dei centri nazionali di coordinamento di gestire i fondi al fine di assolvere la missione e conseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/887.

## CAPO 12

### SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 32010 L 0013: direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1), nella versione rettificata da GU L 263 del 6.10.2010, pag. 15, nella versione modificata da:
  - 32018 L 1808: direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).
2. C(2014)462: decisione C(2014)462 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi.

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 51996 DC 0483: libro verde della Commissione, del 23 ottobre 1996, sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione (COM/96/0483).
2. 31997 Y 0306(02): conclusioni del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sul libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione (GU C 70 del 6.3.1997, pag. 4).

3. 31998 H 0560: raccomandazione del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48).
4. 52004 XC 0428(01): comunicazione interpretativa della Commissione relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva "Televisione senza frontiere" riguardanti la pubblicità C(2004) 1450 – 23.4.2004 (GU C 102 del 28.4.2004).
5. 32005 H 0865: raccomandazione 2005/865/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 57).
6. 32006 H 0952: raccomandazione 2006/952/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72).
7. 32011 H 0711: raccomandazione 2011/711/UE della Commissione, del 27 ottobre 2011, sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale (GU L 283 del 29.10.2011, pag. 39).

COMMERCIO ELETTRONICO – REGOLAMENTAZIONE DELLE PIATTAFORME ONLINE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 31998 L 0084: direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54).
2. 32000 L 0031: direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
3. 32005 D 0752: decisione 2005/752/CE della Commissione, del 24 ottobre 2005, che istituisce un gruppo di esperti in materia di commercio elettronico (GU L 282 del 26.10.2005, pag. 20).
4. 32015 L 1535: direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
5. 32019 R 1150: regolamento sulle relazioni piattaforme/impresе – regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

6. 32022 R 1925: regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).
7. 32022 R 2065: regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. ST 8601 2018 INIT: documento di riflessione della presidenza – regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese.
2. Decisione della Commissione, del 26 aprile 2018, che istituisce un gruppo di esperti per l'osservatorio dell'economia delle piattaforme online (C(2018) 2393 final).
3. 32018 H 0334: raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1° marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (C/2018/1177) (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 50).
4. 52020 XC 1208(01): comunicazione della Commissione "Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio" (2020/C 424/01) (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 1).

## CAPO 14

### BLOCCO GEOGRAFICO

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 32018 R 0302: regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1).

## CAPO 15

### ATTI SPECIFICI PER SETTORE O CONTENUTO CON PARTICOLARE RILEVANZA PER LE DISPOSIZIONI ORIZZONTALI COME IL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI E IL REGOLAMENTO SULLE RELAZIONI PIATTAFORME/IMPRESE

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 32021 R 0784: regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).
2. 32019 L 0770: direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).
3. 32019 L 0771: direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.
4. 32017 R 2394: regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

5. 32018 R 0644: regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).
6. 32018 R 1263: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione, del 20 settembre 2018, che definisce i moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 65).
7. 32017 L 2455: direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).
8. 32017 R 2459: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 32).

## CAPO 16

### APERTURA DEI DATI E RIUTILIZZO DELL'INFORMAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 32019 L 1024: direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
2. 32023 R 0138: regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43).
3. 32022 R 0868: regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 52011 DC 0882: comunicazione della Commissione COM(2011) 882 definitivo del 12.12.2011 "Dati aperti – Un motore per l'innovazione, la crescita e una governance trasparente".
2. 52020 DC 0066: comunicazione della Commissione COM(2020) 66 final del 19.2.2020, "Una strategia europea per i dati".

ACCESSIBILITÀ DEL WEB

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 32008 D 1351: decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (programma Safer Internet 2009-2013) (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 118).
2. 32014 D 0554: decisione n. 554/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 14).
3. 32016 L 2102: direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
4. 32018 D 1523: decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 103).

5. 32018 D 1524: decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 108).
6. 32018 D 2048: decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 della Commissione, del 20 dicembre 2018, relativa alla norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili elaborata a sostegno della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 84), nella versione modificata da:
  - 32021 D 1339: decisione di esecuzione (UE) 2021/1339 della Commissione dell'11 agosto 2021 (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 53).

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 52012 DC 0196: comunicazione della Commissione COM(2012) 196 final del 2.5.2012, "Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi".
2. 52010 DC 0743: comunicazione della Commissione COM(2010) 743 definitivo, del 15 dicembre 2010, "Il piano d'azione europeo per l'eGovernment 2011-2015 – Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa".
3. 52016 DC 0179: comunicazione COM/2016/0179 final "Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 – Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione".
4. Dichiarazione ministeriale di Tallinn sull'eGovernment del 2017, compreso l'allegato "User-centricity principles for design and delivery of digital public services".

## CAPO 18

### IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA, AUTENTICAZIONE E SERVIZI FIDUCIARI

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 32014 R 0910: regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
2. 32015 R 0806: regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati (GU L 128 del 23.5.2015, pag. 13).
3. 32015 D 1505: decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 26).
4. 32015 D 1506: decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37).

5. 32016 D 0650: decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 109 del 26.4.2016, pag. 40).
6. 32015 D 0296: decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 14).
7. 32015 R 1501: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 1).
8. 32015 R 1502: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 7).

9. 32015 D 1984: decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione, del 3 novembre 2015, che definisce le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 18).

## CAPO 19

### VITA PRIVATA E PROTEZIONE DEI DATI

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 32002 L 0058: direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), nella versione modificata da:
  - 32009L0136: direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (GU L 337 del 18.12.2009); nella versione rettificata da GU L 241 del 10.9.2013, pag. 9,
  - 32021R1232: regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41).
2. 32013 R 0611: regolamento (UE) n. 611/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013, sulle misure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 2).

3. 32016 L 0680: direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
4. 32016 R 0679: regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), nella versione rettificata da GU L 127 del 23.5.2018, pag. 2.
5. 32000 D 0518: decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1), nella versione modificata da:
  - 32016 D 2295: decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 83).

6. 32001 D 0497: decisione 2001/497/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 19), nella versione rettificata da GU L 253 del 21.9.2001, pag. 34, nella versione modificata da:
- 32004 D 0915: decisione 2004/915/CE della Commissione del 27 dicembre 2004 (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 74),
  - 32016 D 2297: decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 100).
7. 32002 D 0002: decisione 2002/2/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della protezione fornita dalla legge canadese sulla tutela delle informazioni personali e sui documenti elettronici (Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act) (GU L 2 del 4.1.2002, pag. 13), nella versione modificata da:
- 32016 D 2295: decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 83).
8. 32010 D 0087: decisione 2010/87/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 12.2.2010, pag. 5), nella versione modificata da:
- 32016 D 2297: decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 100).

9. 32003 D 0490: decisione 2003/490/CE della Commissione, del 30 giugno 2003, conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della tutela dei dati personali fornita in Argentina (GU L 168 del 5.7.2003, pag. 19), nella versione modificata da:
- 32016 D 2295: decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 83).
10. 32003 D 0821: decisione 2003/821/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, sulla adeguata protezione dei dati personali in Guernsey (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 27), nella versione modificata da:
- 32016 D 2295: decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 83).
11. 32004 D 0411: decisione 2004/411/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, sulla adeguata protezione dei dati personali nell'Isola di Man (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 48), nella versione rettificata da GU L 208 del 10.6.2004, pag. 47, nella versione modificata da:
- 32016 D 2295: decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 83).
12. 32008 D 0393: decisione 2008/393/CE della Commissione, dell'8 maggio 2008, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali a Jersey (GU L 138 del 28.5.2008, pag. 21), nella versione modificata da:
- 32016 D 2295: decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 83).

13. 32010 D 0146: decisione 2010/146/UE della Commissione, del 5 marzo 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione fornita dalla legge delle Isole Faer Øer sul trattamento dei dati personali (GU L 58 del 9.3.2010, pag. 17), nella versione modificata da:
- 32016 D 2295: decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 83).
14. 32010 D 0625: decisione 2010/625/UE della Commissione, del 19 ottobre 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali ad Andorra (GU L 277 del 21.10.2010, pag. 27), nella versione modificata da:
- 32016 D 2295: decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 83).
15. 32011 D 0061: decisione 2011/61/UE della Commissione, del 31 gennaio 2011, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte dello Stato d'Israele in relazione al trattamento automatizzato di tali dati (GU L 27 dell'1.2.2011, pag. 39), nella versione modificata da:
- 32016 D 2295: decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 83).

16. 32012 D 0484: decisione di esecuzione 2012/484/UE della Commissione, del 21 agosto 2012, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Repubblica orientale dell'Uruguay in relazione al trattamento automatizzato di tali dati (GU L 227 del 23.8.2012, pag. 11), nella versione modificata da:
- 32016 D 2295: decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 83).
17. 32013 D 0065: decisione di esecuzione 2013/65/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Nuova Zelanda (GU L 28 del 30.1.2013, pag. 12), nella versione modificata da:
- 32016 D 2295: decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 83).
18. 32016 D 1250: decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 1).
19. 32019 D 0419: decisione di esecuzione (UE) 2019/419 della Commissione, del 23 gennaio 2019, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la protezione adeguata dei dati personali da parte del Giappone a norma della legge sulla protezione delle informazioni personali (GU L 76 del 19.3.2019, pag. 1).

20. 32018 D 0743: decisione di esecuzione (UE) 2018/743 della Commissione, del 16 maggio 2018, riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 115).
21. 32021 D 1772: decisione di esecuzione (UE) 2021/1772 della Commissione, del 28 giugno 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito (GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 1), nella versione rettificata da GU L 382 del 28.10.2021, pag. 55.
22. 32022 D 0254: decisione di esecuzione (UE) 2022/254 della Commissione, del 17 dicembre 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Repubblica di Corea nel quadro della legge sulla protezione delle informazioni personali (GU L 44 del 24.2.2022, pag. 1).
23. 32021 D 0914: decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione, del 4 giugno 2021, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 7.6.2021, pag. 31).
24. 32021 D 0915: decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione, del 4 giugno 2021, relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 7.6.2021, pag. 18).

25. 32022 D 2519: decisione di esecuzione (UE) 2022/2519 della Commissione, del 20 dicembre 2022, sulle specifiche tecniche e sugli standard tecnici per il sistema e-CODEX, anche per la sicurezza e i metodi di verifica dell'integrità e dell'autenticità (GU L 326 del 21.12.2022, pag. 25).
26. 32022 D 2520: decisione di esecuzione (UE) 2022/2520 della Commissione, del 20 dicembre 2022, sulle modalità specifiche per la procedura del passaggio e della presa di consegne del sistema e-CODEX (GU L 326 del 21.12.2022, pag. 34).
27. 32022 R 0868: regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).
28. 32022 R 0850: regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 1).
29. 32023D0117: decisione di esecuzione (UE) 2023/117 della Commissione, del 13 gennaio 2023, sui requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA relativamente al sistema e-CODEX, C/2023/197 (GU L 15 del 17.1.2023, pag. 17).

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32021H1970: raccomandazione (UE) 2021/1970 della Commissione, del 10 novembre 2021, relativa a uno spazio comune di dati per il patrimonio culturale (GU L 401 del 12.11.2021, pag. 5).

SANITÀ ELETTRONICA

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32008 H 0594: raccomandazione 2008/594/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, sull'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche (GU L 190 del 18.7.2008, pag. 37).
2. 52012 DC 0736: comunicazione COM(2012) 736 della Commissione – Piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21<sup>esimo</sup> secolo.
3. 32019 H 0243: raccomandazione C(2019)800 della Commissione relativa a un formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche (e allegato) (GU L 39 dell'11.2.2019, pag. 18).
4. 52018 DC 0233: comunicazione COM(2018) 233 della Commissione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana.
5. Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2018) 126 che accompagna la comunicazione della Commissione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana.
6. Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza ed efficienza dell'assistenza sanitaria mediante la sanità elettronica, adottate il 1° dicembre 2009.

7. Conclusioni del Consiglio su una medicina personalizzata per i pazienti, adottate il 7 dicembre 2015.
8. Conclusioni del Consiglio sulla sanità nella società digitale – Progredire nell'innovazione basata sui dati nel settore della sanità, adottate l'8 dicembre 2017
9. Conclusioni del Consiglio "Incoraggiare una cooperazione volontaria condotta dagli Stati membri tra i sistemi sanitari", adottate il 16 giugno 2017.
10. Libro verde sulla sanità mobile ("mHealth") COM(2014) 219.

## CAPO 21

### SERVIZI POSTALI

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO:

1. 31997 L 0067: direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14), nella versione modificata da:
  - 32002 L 0039: direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21),
  - 32008 L 0006: direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 (GU L 52, 2008).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, San Marino può, temporaneamente e nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, continuare a riservare i servizi postali ai fornitori del servizio universale. Questi servizi sono limitati alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e alla consegna di invii di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata, tramite consegna espressa o no, nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo che seguono. Il limite di peso è di 100 grammi a decorrere da due anni dall'entrata in vigore e di 50 grammi a decorrere da quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Tali limiti di peso non si applicheranno a decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo se il prezzo è pari o superiore al triplo della tariffa pubblica per un invio di corrispondenza nella prima fascia di peso della categoria più rapida e, a decorrere da quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo tale tariffa;

b) all'articolo 5, paragrafo 2, anziché "nel trattato, segnatamente agli articoli 30 e 46" leggasi "nell'accordo, segnatamente agli articoli 9 e 19";

c) all'articolo 7, paragrafo 1, anziché "il trattato" leggasi "l'accordo";

d) gli articoli 10 e 11 non si applicano.

2. 32018 R 0644: regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).

---

## **ALLEGATO XII – PROTOCOLLO DI SAN MARINO**

### LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Elenco di cui all'articolo 29 dell'accordo quadro

#### INTRODUZIONE

Ove gli atti giuridici cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali

- considerando,
- destinatari degli atti giuridici dell'UE,
- riferimenti a territori o lingue dell'UE,
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo quadro 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

## ADATTAMENTI SETTORIALI

Si applica l'adattamento di cui all'appendice 6 del protocollo di San Marino.

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31988 L 0361: direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato (GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 5).
2. 32011 L 0007: direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. 32021 R 1230: regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, che abroga il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 20).

4. 32012 R 0260: regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22), nella versione modificata da:
- 32014 R 0248: regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1).
5. 32002 L 0047: direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43), nella versione modificata da:
- 32009 L 0044: direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37),
  - 32014 L 0059: direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
-

## **ALLEGATO XIII – PROTOCOLLO DI SAN MARINO**

### **TRASPORTI**

Elenco di cui all'articolo 13, lettera c), dell'accordo quadro

#### **INDICE**

|   |                                                                                |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Trasporto combinato – Veicoli puliti – Sistemi di trasporto intelligenti ..... | 2   |
| 2 | Trasporto su strada.....                                                       | 9   |
| 3 | Trasporto ferroviario.....                                                     | 46  |
| 4 | Trasporto per vie navigabili interne.....                                      | 65  |
| 5 | Trasporto marittimo .....                                                      | 73  |
| 6 | Misure generali .....                                                          | 94  |
| 7 | Diritti dei passeggeri.....                                                    | 96  |
| 8 | Reti transeuropee .....                                                        | 98  |
| 9 | Altro.....                                                                     | 100 |

#### **INTRODUZIONE**

Ove gli atti giuridici cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali

- considerando,
- destinatari degli atti giuridici dell'UE,

- riferimenti a territori o lingue dell'UE,
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo quadro 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

### CAPO 1

#### TRASPORTO COMBINATO – VEICOLI PULITI – SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI

1. 31992 L 0106: direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38), nella versione modificata da:
  - 11994 NN 01/06/A: atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato I: Elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione – VI. Trasporti - A. Trasporti interni (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 165).

- 12003 TN 02/08/C: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione – 8. Politica dei trasporti – C. Trasporti su strada (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 449).
- 32006 L 0103: direttiva 2006/103/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344),
- 32013 L 0022: direttiva 2013/22/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) l'articolo 6, paragrafo 1, non si applica;
- b) all'articolo 6, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:
  - "San Marino: tassa di circolazione".

2. 32009 L 0033: direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5), nella versione modificata da:

- 32019 L 1161: direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 116).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva non si applica;
- b) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Durante la sospensione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, sono compatibili con il presente accordo gli obiettivi o altre condizioni introdotti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori degli Stati membri dell'UE nei loro appalti in conformità degli obblighi che incombono a tali Stati membri ai sensi della direttiva.

3. 32014 L 0094: direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1<sup>1</sup>), nella versione modificata da:
  - 32019 R 1745: regolamento delegato (UE) 2019/1745 della Commissione del 13 agosto 2019 (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).
4. 32010 L 0040: direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1), nella versione modificata da:
  - 32017 D 2380: decisione (UE) 2017/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 1).
5. 32011 D 0453: decisione di esecuzione 2011/453/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, che adotta orientamenti per le relazioni degli Stati membri a norma della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 48).
6. 32013 R 0305: regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1).

---

<sup>1</sup> La direttiva 2014/94/UE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE.

7. 32013 R 0885: regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali (GU L 247 del 18.9.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, San Marino non istituisce e/o autorizza servizi né mette in funzione alcuna infrastruttura su strade che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento in base a norme nazionali diverse da quelle previste dal regolamento.

8. 32013 R 0886: regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale (GU L 247 del 18.9.2013, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, San Marino non istituisce e/o autorizza servizi né mette in funzione alcuna infrastruttura su strade che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento in base a norme nazionali diverse da quelle previste dal regolamento.

9. 32015 R 0962: regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, San Marino non istituisce e/o autorizza servizi né mette in funzione alcuna infrastruttura su strade che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento in base a norme nazionali diverse da quelle previste dal regolamento.

10. 32014 D 0585: decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 6).
11. 32017 R 1926: regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione, del 31 maggio 2017, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale (GU L 272 del 21.10.2017, pag. 1).
12. 32022 R 0670: regolamento delegato (UE) 2022/670 della Commissione, del 2 febbraio 2022, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 122 del 25.4.2022, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 termina il 1° gennaio 2025;
- b) fino al 31 dicembre 2027 San Marino non è vincolato dagli obblighi relativi ai tipi di dati di cui alla direttiva 92/106/CEE del Consiglio, alla direttiva 2014/94/UE, al regolamento (UE) 2020/1056 e alla direttiva (UE) 2019/520 per quanto riguarda le strade diverse dalla rete stradale transeuropea globale, altre autostrade e strade principali.

13. 32020 R 1056: regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33).

## CAPO 2

### TRASPORTO SU STRADA

1. 32019 L 0520: direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45), nella versione modificata da:
  - 32022 L 0362: direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, San Marino non istituisce sistemi di telepedaggio stradale sul suo territorio in base a norme nazionali diverse da quelle previste dalla direttiva.

2. 32020 R 0203: regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e ai criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 41).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, San Marino non istituisce sistemi di telepedaggio stradale sul suo territorio in base a norme nazionali diverse da quelle previste dalla direttiva.

3. 32020 R 0204: regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 49).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, San Marino non istituisce sistemi di telepedaggio stradale sul suo territorio in base a norme nazionali diverse da quelle previste dalla direttiva.

4. 31999 L 0062: direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42), nella versione modificata da:

- 12003T / ACT: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32006 L 0038: direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8),
- 32006 L 0103: direttiva 2006/103/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344),
- 32011 L 0076: direttiva 2011/76/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 1),
- 32013 L 0022: direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356),
- 52020XC0707(01): aggiornamento dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III ter, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformità all'articolo 10 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 223 del 7.7.2020, pag. 1),

- 32022 L 0362: direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) al capo III della direttiva si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 del presente accordo, San Marino non applica pedaggi o diritti di utenza sul suo territorio in base a norme nazionali diverse da quelle previste dalla direttiva;

- b) all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva è aggiunto quanto segue:

"– San Marino: tassa di circolazione";

- c) l'articolo 6 della direttiva è sostituito da quanto segue:

"San Marino continua ad applicare le disposizioni vigenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in modo che la concorrenza non risulti falsata, vale a dire che per ciascuna categoria o sottocategoria di veicoli di cui all'allegato I l'aliquota non sia inferiore all'aliquota minima stabilita nell'allegato medesimo.";

- d) fatto salvo l'articolo 6 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, San Marino non può accordare alcuna esenzione o riduzione delle tasse di cui all'articolo 3 che abbia per effetto di falsare la concorrenza, ossia di rendere l'importo della tassa inferiore alle aliquote minime di cui alla lettera c).

5. 32009 R 1071: regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), nella versione modificata da:

- 32012 R 0613: regolamento (UE) n. 613/2012 della Commissione del 9 luglio 2012 (GU L 178 del 10.7.2012, pag. 6),
- 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1),
- 32020 R 1055: regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) al regolamento e ai relativi atti integrativi e di esecuzione si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) all'articolo 9 del regolamento, anziché "il 4 dicembre 2009" leggasi la data di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo quadro 1 del presente accordo;

- c) nonostante l'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e g), del regolamento, la sede di attività di un'impresa stabilita a San Marino può essere situata sul territorio italiano a non più di 50 chilometri in linea d'aria dalla frontiera terrestre, purché sia rispettato l'articolo 5 del regolamento e vi sia un collegamento effettivo tra le autorità di San Marino e l'impresa in questione. Non sono ammesse società di comodo;
- d) San Marino può decidere di non organizzare gli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento. In tal caso, San Marino consente alle persone interessate di sostenere tali esami nello o negli Stati membri dell'UE limitrofi;
- e) San Marino riconosce gli attestati di idoneità professionale rilasciati dagli Stati membri dell'UE conformemente all'articolo 21 del regolamento. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni relative agli attestati di cui all'allegato III del regolamento, ogni riferimento a "Stato membro/Stati membri" va letto come "Stato membro/Stati membri dell'UE e San Marino";
- f) nell'allegato I del regolamento, il riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio è sostituito da un riferimento alla raccomandazione 2008/C 111/01, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- g) l'allegato III del regolamento è sostituito dall'allegato 1, appendice 1, del presente allegato. L'UE e i suoi Stati membri riconoscono gli attestati rilasciati da San Marino conformemente all'allegato 1, appendice 1, del presente allegato.

6. 32016 R 0403: regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8), nella versione modificata da:
  - 32022 R 0694: regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022 (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 22).
7. 32009 D 0992: decisione (UE) 2009/992 della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (2009/992/UE) (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36).
8. 32016 R 0480: regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, dal 1° aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4), nella versione modificata da:
  - 32017 R 1440: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1440 della Commissione dell'8 agosto 2017 (GU L 206 del 9.8.2017, pag. 3).
9. 32009 R 1072: regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72), nella versione modificata da:
  - 32012 R 0612: regolamento (UE) n. 612/2012 della Commissione del 9 luglio 2012 (GU L 178 del 10.7.2012, pag. 5),

- 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1),
- 32020 R 1055: regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

- b) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Nel caso di un trasporto da una parte associata verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento non si applica alla parte di percorso effettuata sul territorio della parte associata di carico o scarico.";

- c) l'articolo 1, paragrafo 3, non si applica;

- d) all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, i termini "ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo", "ai sensi di tale direttiva", "ai sensi della direttiva 2003/109/CE" e "ai sensi della stessa direttiva" non si applicano;

- e) il capo III del regolamento non si applica;

- f) gli allegati II e III del regolamento sono sostituiti dalle appendici 2 e 3 dell'allegato 1 del presente allegato. L'UE e i suoi Stati membri riconoscono le licenze e gli attestati di conducente rilasciati da San Marino conformemente a tali disposizioni;
  - g) San Marino riconosce le licenze comunitarie e gli attestati di conducente rilasciati dagli Stati membri dell'UE conformemente al regolamento adattato nel presente allegato. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni generali della licenza comunitaria di cui all'allegato II del regolamento, quale adattato dall'appendice 2 dell'allegato 1 del presente allegato, e dell'attestato di conducente di cui all'allegato III del regolamento, quale adattato dall'appendice 3 dell'allegato 1 del presente allegato, anziché "Comunità" leggasi "Comunità e San Marino" e anziché "Stati membri" leggasi "Stato membro/Stati membri dell'UE e San Marino".
10. 32009 R 1073: regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), nella versione rettificata da GU L 272 del 16.10.2015, pag. 15, nella versione modificata da:
- 32012 R 0611: regolamento (UE) n. 611/2012 della Commissione del 9 luglio 2012 (GU L 178 del 10.7.2012, pag. 4),
  - 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

b) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Nel caso di un trasporto da una parte associata verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio della parte associata in cui hanno luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, salvo diverso accordo delle parti associate.";

c) l'articolo 1, paragrafo 3, non si applica;

d) l'allegato II del regolamento è sostituito dall'appendice 1 dell'allegato 2 del presente allegato;

e) San Marino riconosce la licenza comunitaria rilasciata dagli Stati membri dell'UE conformemente al presente regolamento. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni della licenza comunitaria di cui all'allegato II del regolamento, quale adattato dall'appendice 1 dell'allegato 2 del presente allegato, anziché "Stato membro" leggasi "Stato membro/Stati membri dell'UE e San Marino";

f) l'UE e i suoi Stati membri riconoscono le licenze rilasciate da San Marino conformemente al regolamento adattato ai fini del presente accordo nell'allegato 2, appendice 4, del presente allegato;

- g) il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), del regolamento è sostituito da quanto segue: "l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o l'imposta sul fatturato sui servizi di trasporto."

11. 32014 R 0361: regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39), nella versione rettificata da GU L 258 del 3.10.2015, pag. 11.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) l'UE e San Marino riconoscono reciprocamente i documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus rilasciati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1073/2009;
- c) all'articolo 7, anziché "normativa comunitaria" leggasi "normativa applicabile ai sensi dell'accordo di associazione";

- d) nei documenti di cui agli allegati da II a VI del regolamento, anziché "Stato membro/Stati membri" leggasi "Stato membro/Stati membri dell'UE o San Marino", anziché "normativa dell'Unione" e "pertinente legislazione dell'Unione" leggasi "accordo di associazione", anziché "normativa comunitaria" leggasi "normativa applicabile ai sensi dell'accordo di associazione" e anziché "licenza comunitaria" leggasi "licenza";
- e) il testo del punto 1, paragrafo v), nella parte C del documento di cui all'allegato II del regolamento è sostituito da "l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o l'imposta sul fatturato sui servizi di trasporto";
- f) nei documenti di cui agli allegati II, III, IV, V e VI del regolamento, i termini "San Marino (RSM)" sono aggiunti a tutti gli elenchi di sigle distintive dei paesi e i termini ", quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino," sono aggiunti dopo i termini "regolamento (CE) n. 1073/2009" e i termini "regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006";
- g) gli allegati del regolamento (CE) n. 1073/2009 sono sostituiti dall'allegato 2 del presente allegato;
- h) l'UE riconosce i documenti rilasciati da San Marino conformemente all'allegato 2 del presente allegato;
- i) nella tabella del documento di cui all'allegato VI del regolamento è inserita l'abbreviazione "RSM", come indicato nell'allegato 2, appendice 7, del presente allegato.

12. 31992 R 3912: regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo ai controlli effettuati all'interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili per quanto riguarda i mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un paese terzo (GU L 395 del 31.12.1992, pag. 6).
13. 31990 R 3916: regolamento (CEE) n. 3916/90 del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente le misure da prendere in caso di crisi nel mercato dei trasporti di merci su strada (GU L 375 del 31.12.1990, pag. 10).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) nelle situazioni di cui all'articolo 4:
  - i) se la Commissione europea riceve una richiesta da uno Stato membro dell'UE o da San Marino di adottare misure di salvaguardia, il comitato misto ne è informato senza indugio e riceve tutte le informazioni pertinenti;
  - ii) su richiesta di una parte associata, si procede a consultazioni in sede di comitato misto. Tali consultazioni possono essere richieste anche in caso di proroga delle misure di salvaguardia;
  - iii) una volta adottata una decisione, la Commissione europea notifica immediatamente le misure adottate al comitato misto;

- iv) qualora una delle parti associate ritenga che le misure di salvaguardia creino uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti associate, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 97, paragrafo 7, del presente accordo;
  - b) per quanto riguarda l'articolo 5 del regolamento, San Marino è associato ai lavori del comitato consultivo per quanto riguarda i compiti generali di seguire la situazione del mercato dei trasporti e consigliare in merito alla raccolta dei dati necessari per seguire l'evoluzione del mercato e riconoscere l'esistenza di crisi.
14. 31960 R 0011: regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (GU L 52 del 16.8.1960, pag. 1121), nella versione modificata da:
- 31984 R 3626: regolamento (CEE) n. 3626/84 del Consiglio del 19 dicembre 1984 (GU L 335 del 22.12.1984, pag. 4),
  - 32008 R 0569: regolamento (CE) n. 569/2008 del Consiglio del 12 giugno 2008 (GU L 161 del 20.6.2008, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

gli articoli da 11 a 26 del regolamento si applicano conformemente al protocollo quadro 4 del presente accordo.

15. 32009 R 0169: regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (versione codificata) (GU L 61 del 5.3.2009, pag. 1).

In elenco a titolo puramente informativo. Per l'applicazione si veda l'allegato XIV, Concorrenza.

16. 31974 R 2988: regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319 del 29.11.1974, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32003 R 0001: regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

In elenco a titolo puramente informativo. Per l'applicazione si veda il protocollo quadro 4 del presente accordo.

17. 31989 R 4058: regolamento (CEE) n. 4058/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (GU L 390 del 30.12.1989, pag. 1).

18. 32006 R 0561: regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1), nella versione rettificata da GU L 195 del 20.7.2016, pag. 83, nella versione modificata da:
- 32009 R 1073: regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88),
  - 32014 R 0165: regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1),
  - 32020 R 1054: regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1).
19. 32010 R 0581: regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16).
20. C(2011) 3759/F1: decisione di esecuzione della Commissione, del 7.6.2011, relativa al calcolo del periodo di guida giornaliero a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (non pubblicata in GU, si veda [https://transport.ec.europa.eu/system/files/2016-09/2011\\_3759\\_it.pdf](https://transport.ec.europa.eu/system/files/2016-09/2011_3759_it.pdf)).

21. 32017 D 1013: decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione, del 30 marzo 2017, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 1927] (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 28).
22. 32022 R 1012: regolamento delegato (UE) 2022/1012 della Commissione, del 7 aprile 2022, che integra il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione (GU L 170 del 28.6.2022, pag. 27).
23. 32014 R 0165: regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
  - 32020 R 1054: regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) nonostante l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 1, terzo e ultimo comma, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo tutti i veicoli immatricolati a San Marino che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento e che effettuano esclusivamente trasporti nazionali sono dotati di un tachigrafo digitale conforme al regolamento;
- b) nell'allegato II, capo I, punto 1, lettera a), all'elenco dei numeri o delle lettere distintivi del paese che ha rilasciato l'omologazione è aggiunto quanto segue:

"San Marino 57".

- 24. 32016 R 0068: regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51), nella versione modificata da:
  - 32017 R 1503: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1503 della Commissione del 25 agosto 2017 (GU L 221 del 26.8.2017, pag. 10).

25. 32016 R 0799: regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1), nella versione rettificata da GU L 146 del 3.6.2016, pag. 31, nella versione modificata da:
- 32018 R 0502: regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione del 28 febbraio 2018 (GU L 85 del 28.3.2018, pag. 1),
  - 32020 R 0158: regolamento di esecuzione (UE) 2020/158 della Commissione del 5 febbraio 2020 (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 20),
  - 32021 R 1228: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione del 16 luglio 2021 (GU L 273 del 30.7.2021, pag. 1), nella versione modificata da:
    - 32023 R 0980: regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 della Commissione del 16 maggio 2023 (GU L 134 del 22.5.2023, pag. 28),
  - 32023 R 0980: regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 della Commissione del 16 maggio 2023 (GU L 134 del 22.5.2023, pag. 28).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) nell'allegato 1C, punto 4.1, dopo la tabella relativa ai segni distintivi del requisito 229 è aggiunto quanto segue:

"il segno distintivo di San Marino, stampato in nero e circondato da un'ellissi nera. Il segno distintivo è il seguente:

"San Marino RSM"";

- b) nell'allegato II, capo I, punto 1, lettera a), all'elenco dei numeri o delle lettere distintivi del paese che ha rilasciato l'omologazione è aggiunto quanto segue:

"San Marino 57".

- 26. 32017R0548: regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della Commissione, del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 1).

27. 32006 L 0022: direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35), nella versione modificata da:
- 32009 L 0004: direttiva 2009/4/CE della Commissione del 23 gennaio 2009 (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 39),
  - 32009 L 0005: direttiva 2009/5/CE della Commissione del 30 gennaio 2009 (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45), nella versione rettificata da GU L 256 del 29.9.2009, pag. 38,
  - 32016 R 0403: regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016 (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8),
  - 32020 L 1057: direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49).
28. 32007 D 0230: decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 99 del 14.4.2007, pag. 14), nella versione modificata da:
- 32009 D 0959: decisione della Commissione del 14 dicembre 2009 (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 80).

29. 32022 R 0695: regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione, del 2 maggio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 33).
30. 32020 L 1057: direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49).
31. 32021 R 2179: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione, del 9 dicembre 2021, relativo alle funzionalità dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 68).
32. 32002 L 0015: direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35), nella versione rettificata da GU L 57 del 24.2.2007, pag. 28.
33. 32010 L 0035: direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

34. 32014 L 0045: direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51), nella versione rettificata da GU L 219 del 22.8.2019, pag. 25, nella versione modificata da:
- 32021 L 1717: direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021 (GU L 342 del 27.9.2021, pag. 48).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Durante la sospensione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, si applica l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva per quanto riguarda il riconoscimento da parte di San Marino dei certificati di revisione rilasciati da uno Stato membro dell'UE in caso di reimmatricolazione a San Marino di un veicolo immatricolato nello Stato di certificazione.

35. 32021 R 0621: regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione, del 17 aprile 2019, relativo alle informazioni tecniche necessarie per il controllo tecnico degli elementi da controllare, riguardanti l'uso dei metodi di controllo raccomandati, e che stabilisce norme dettagliate concernenti il formato dei dati e le procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti (GU L 108 del 23.4.2019, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

36. 32014 L 0047: direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134), nella versione rettificata da GU L 197 del 4.7.2014, pag. 87 e GU L 219 del 22.8.2019, pag. 77, nella versione modificata da:
  - 32021 L 1716: direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione del 29 giugno 2021 (GU L 342 del 27.9.2021, pag. 45).
37. 32017 R 2205: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2205 della Commissione, del 29 novembre 2017, relativo alle modalità concernenti le procedure per la notifica dei veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose individuate nell'ambito di un controllo tecnico su strada (GU L 314 del 30.11.2017, pag. 3).
38. 31992 L 0006: direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), nella versione modificata da:
  - 32002 L 0085: direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 4).

39. 31991 L 0671: direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26), nella versione modificata da:
- 32003 L 0020: direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 aprile 2003 (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 63),
  - 32014 L 0037: direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 32).
40. 32007 L 0038: direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 25).
41. 31999 L 0037: direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57), nella versione modificata da:
- 32003 L 0127: direttiva 2003/127/CE della Commissione del 23 dicembre 2003 (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29),
  - 32006 L 0103: direttiva 2006/103/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344),
  - 32013 L 0022: direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356),

- 32014 L 0046: direttiva 2014/46/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 129),
- 32022 L 0362: direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

San Marino rilascia certificati di immatricolazione basati sul modello di cui all'allegato I della direttiva o sui modelli descritti negli allegati I e II della direttiva e adattati come segue:

- a) all'allegato I, punto II.4, secondo trattino, è aggiunto quanto segue:
  - 1. "RSM: San Marino";
- b) all'allegato I, punto II.4, quarto trattino, anziché "altre lingue della Comunità europea" leggesi "lingue dell'UE e di San Marino";
- c) all'allegato II, punto II.4, secondo trattino, è aggiunto quanto segue:
  - 1. "RSM: San Marino";

- d) all'allegato II, punto II.4, quarto trattino, anziché "altre lingue della Comunità europea" leggasi "lingue dell'UE e di San Marino";
- e) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

Durante la sospensione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, gli articoli 4 e 5 della direttiva si applicano alle carte di circolazione rilasciate da uno Stato membro dell'UE per l'identificazione del veicolo nel traffico internazionale nel territorio di San Marino o per la sua reimmatricolazione a San Marino.

42. 32006 L 0001: direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82), nella versione modificata da:

- 32022 L 0738: direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 (GU L 137 del 16.5.2022, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

43. 31998 R 2411: regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).
44. 32022 L 2561: direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione) (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 46).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

"I conducenti di cui all'articolo 1 che hanno la residenza normale e lavorano a San Marino hanno, in alternativa, il diritto di acquisire la qualificazione iniziale di cui all'articolo 5 e di seguire la formazione periodica di cui all'articolo 7 in uno Stato membro dell'UE, purché la formazione ivi erogata sia pienamente conforme alla presente direttiva.";

- b) al punto 2, lettera c) dell'allegato II riguardante la facciata 1 della carta, dopo la voce "Svezia" è aggiunto quanto segue:

"il segno distintivo di San Marino circondato da un'ellissi ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968 (con lo stesso sfondo della carta); il segno distintivo è il seguente:

RSM: San Marino";

- c) al punto 2, lettera e), dell'allegato II riguardante la facciata 1 della carta, anziché "modello dell'Unione europea" leggesi "modello corrispondente al modello UE";
- d) al punto 2, lettera e), dell'allegato II riguardante la facciata 1 della carta, San Marino utilizza la sua lingua ufficiale;
- e) il punto 2, lettera f), dell'allegato II riguardante la facciata 1 della carta non si applica a San Marino.

45. 32006 L 0126: direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione) (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18), nella versione modificata da:

- 32009 L 0113: direttiva 2009/113/CE della Commissione del 25 agosto 2009 (GU L 223 del 26.8.2009, pag. 31),
- 32011 L 0094: direttiva 2011/94/UE della Commissione del 28 novembre 2011 (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 31),
- 32012 L 0036: direttiva 2012/36/UE della Commissione del 19 novembre 2012 (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 54), nella versione rettificata da GU L 81 del 28.3.2017, pag. 20,
- 32013 L 0022: direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356),
- 32013 L 0047: direttiva 2013/47/UE della Commissione del 2 ottobre 2013 (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 29),

- 32014 L 0085: direttiva 2014/85/UE della Commissione del 1° luglio 2014 (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 10),
- 32015 L 0653: direttiva (UE) 2015/653 della Commissione del 24 aprile 2015 (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 68), nella versione rettificata da GU L 89 dell'1.4.2017, pag. 18,
- 32016 L 1106: direttiva (UE) 2016/1106 della Commissione, del 7 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 59),
- 32018 L 0645: direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 29),
- 32018 L 0933: direttiva (UE) 2018/933 della Commissione del 29 giugno 2018 (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 35),
- 32020 L 0612: direttiva (UE) 2020/612 della Commissione del 4 maggio 2020 (GU L 141 del 5.5.2020, pag. 9).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 1, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Le patenti di guida di San Marino recano il segno distintivo seguente: "RSM (San Marino)".";

- b) al punto 3 dell'allegato I, la prima frase della lettera c) concernente la pagina 1 della patente, è sostituita da quanto segue:

"la sigla distintiva di San Marino circondata da un'ellissi ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968 (con lo stesso sfondo della patente di guida); la sigla distintiva è la seguente:";

- c) al punto 3 dell'allegato I, alla lettera c), concernente la pagina 1 della patente, è aggiunto quanto segue:

"RSM: San Marino";

- d) al punto 3 dell'allegato I, alla lettera e) concernente la pagina 1 della patente anziché "modello dell'Unione europea" leggasi "modello corrispondente al modello UE";

- e) al punto 3 dell'allegato I, la lettera f), concernente la pagina 1 della patente, non si applica a San Marino;

- f) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

46. 32012 R 0383: regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (GU L 120 del 5.5.2012, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32014 R 0575: regolamento (UE) n. 575/2014 della Commissione del 27 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 47).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) al punto III.4.2 dell'allegato III, alla lettera a) riguardante i numeri distintivi è aggiunto quanto segue:

- "57 per San Marino";

- b) si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, San Marino non rilascia patenti di guida dotate di microchip ai sensi di norme nazionali diverse da quelle stabilite dal regolamento.

47. 32016 D 1945: decisione (UE) 2016/1945 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativa alle equivalenze fra le categorie di patenti di guida (GU L 302 del 9.11.2016, pag. 62).

48. 32015 L 0413: direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9).

49. 32008 L 0068: direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), nella versione modificata da:
- 32009 D 0240: decisione 2009/240/CE della Commissione del 4 marzo 2009 (GU L 71 del 17.3.2009, pag. 23),
  - 32010 D 0187: decisione 2010/187/UE della Commissione del 25 marzo 2010 (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 24),
  - 32010 L 0061: direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 (GU L 233 del 3.9.2010, pag. 27),
  - 32011 D 0026: decisione 2011/26/UE della Commissione del 14 gennaio 2011 (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 64),
  - 32012 L 0045: direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 (GU L 332 del 4.12.2012, pag. 18),
  - 32014 L 0103: direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 15),
  - 32015 D 0217: decisione di esecuzione (UE) 2015/217 della Commissione del 10 aprile 2014 (GU L 44 del 18.2.2015, pag. 1),
  - 32015 D 0974: decisione di esecuzione (UE) 2015/974 della Commissione del 17 giugno 2015 (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 53),

- 32016 D 0629: decisione di esecuzione (UE) 2016/629 della Commissione del 20 aprile 2016 (GU L 106 del 22.4.2016, pag. 26),
- 32016 L 2309: direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 48),
- 32017 D 0695: decisione di esecuzione (UE) 2017/695 della Commissione del 7 aprile 2017 (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 37),
- 32018 L 0217: direttiva (UE) 2018/217 della Commissione del 31 gennaio 2018 (GU L 42 del 15.2.2018, pag. 52),
- 32018 D 0936: decisione di esecuzione (UE) 2018/936 della Commissione del 29 giugno 2018 (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 42),
- 32018 L 1846: direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione del 23 novembre 2018 (GU L 299 del 26.11.2018, pag. 58),
- 32019 D 1094: decisione di esecuzione (UE) 2019/1094 della Commissione del 17 giugno 2019 (GU L 173 del 27.6.2019, pag. 52),
- 32020 L 1833: direttiva delegata (UE) 2020/1833 della Commissione del 2 ottobre 2020 (GU L 408 del 4.12.2020, pag. 1),
- 32020 D 1241: decisione di esecuzione (UE) 2020/1241 della Commissione del 28 agosto 2020 (GU L 284 dell'1.9.2020, pag. 9),

- 32022 D 1095: decisione di esecuzione (UE) 2022/1095 del 29 giugno 2022 (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 33),
  - 32022 L 2407: direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione del 20 settembre 2022 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 64).
50. 32022 L 1999: direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 274 del 24.10.2022, pag. 1).
51. 32004 L 0054: direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 201 del 7.6.2004, pag. 56), nella versione rettificata da GU L 201 del 7.6.2004, pag. 56.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, San Marino non autorizza la costruzione sul suo territorio di gallerie di lunghezza superiore a 500 m ai sensi di norme nazionali diverse da quelle stabilite nella direttiva e applica le disposizioni della direttiva alle rispettive gallerie.

52. 32008 L 0096: direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59), nella versione modificata da:

- 32019 L 1936: direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

53. 31996 L 0053: direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), nella versione modificata da:

- 32002 L 0007: direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47),
- 32015 L 0719: direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1), nella versione rettificata da GU L 277 del 27.10.2022, pag. 314,
- 32019 D 0984: decisione (UE) 2019/984 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (GU L 164 del 20.6.2019, pag. 30),

- 32019 R 1242: regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).
- 54. 32019 R 1213: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione, del 12 luglio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell'attuazione dell'interoperabilità e della compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 192 del 18.7.2019, pag. 1).
- 55. 31989 L 0459: direttiva 89/459/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 4).

## CAPO 3

### TRASPORTO FERROVIARIO

Ai fini del presente accordo, le disposizioni degli atti giuridici dell'UE elencati nel presente capo si intendono adattate come segue:

- a) l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo si applica:
  - i) alla direttiva 2012/34/UE, ad eccezione del capo I (articoli da 1 a 3), del capo III (articoli da 16 a 25) e del capo V (articoli da 58 a 67);
  - ii) agli atti giuridici dell'UE elencati di seguito ai punti da 3 a 56;
- b) durante il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1:
  - i) San Marino non autorizza l'istituzione o la messa in servizio di sistemi ferroviari che rientrano nell'ambito di applicazione dei suddetti atti sul suo territorio;
  - ii) San Marino non autorizza l'istituzione di un'autorità preposta al rilascio delle licenze e di centri di formazione né introduce condizioni e procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario in base a norme nazionali diverse da quelle stabilite negli atti giuridici dell'UE elencati di seguito ai punti da 19 a 22;
  - iii) San Marino non autorizza l'immissione sul mercato o la messa in servizio di materiale ferroviario per quanto riguarda la progettazione, la costruzione, l'adattamento, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione di tale materiale ai sensi di norme nazionali diverse da quelle stabilite negli atti giuridici dell'UE elencati di seguito ai punti da 23 a 44.

1. 31960 R 0011: regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità Economica europea (GU 52 del 16.8.1960, pag. 1121), nella versione modificata da:
  - 31984 R 3626: regolamento (CEE) n. 3626/84 del Consiglio del 19 dicembre 1984 (GU L 335 del 22.12.1984, pag. 4),
  - 32008 R 0569: regolamento (CE) n. 569/2008 del Consiglio del 12 giugno 2008 (GU L 161 del 20.6.2008, pag. 1).
2. 32012 L 0034: direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32),, nella versione rettificata da GU L 67 del 12.3.2015, pag. 32, nella versione modificata da:
  - 32016 L 2370: direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 1),
  - 32017 D 2075: decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione del 4 settembre 2017 (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69).
3. 32015 R 0010: regolamento di esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo ai criteri per i richiedenti di capacità dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2014 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 34).
4. 32015 R 0171: regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3).

5. 32015 R 0429: regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, del 13 marzo 2015, recante le modalità di applicazione dell'imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici (GU L 70 del 14.3.2015, pag. 36).
6. 32015 R 0909: regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17).
7. 32015 R 1100: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell'ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 1).
8. 32016 R 0545: regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria (GU L 94 dell'8.4.2016, pag. 1).
9. 32017 R 2177: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 1).
10. 32018 R 1795: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 5).

11. 32010 R 0913: regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22), nella versione modificata da:
  - 32013 R 1316: regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
12. 32015 D 1111: decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 della Commissione, del 7 luglio 2015, sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 82).
13. 32017 D 0177: decisione di esecuzione (UE) 2017/177 della Commissione, del 31 gennaio 2017, relativa alla conformità della proposta congiunta di realizzare il corridoio merci "Amber" all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 69).
14. 32017 D 0178: decisione di esecuzione (UE) 2017/178 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord-Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 71).

15. 32018 D 0300: decisione di esecuzione (UE) 2018/300 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, relativa alla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati concernente l'estensione del corridoio merci ferroviario Atlantico all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 56 del 28.2.2018, pag. 60).
16. 32018 D 0491: decisione di esecuzione (UE) 2018/491 della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa alla conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati concernente l'estensione del corridoio ferroviario merci "Mare del Nord-Mediterraneo" (GU L 81 del 23.3.2018, pag. 23).
17. 32018 D 0500: decisione di esecuzione (UE) 2018/500 della Commissione, del 22 marzo 2018, relativa alla conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta concernente la realizzazione del corridoio ferroviario merci "Alpi-Balcani occidentali" (GU L 82 del 26.3.2018, pag. 13).
18. 32020 D 2168: decisione di esecuzione (UE) 2020/2168 della Commissione, del 17 dicembre 2020, sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio ferroviario merci Mare del Nord-Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 72).

19. 32007 L 0059: direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51), nella versione modificata da:
- 32014 L 0082: direttiva 2014/82/UE della Commissione del 24 giugno 2014 (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 11),
  - 32016 L 0882: direttiva (UE) 2016/882 della Commissione del 1° giugno 2016 (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 22),
  - 32019 R 0554: regolamento (UE) 2019/554 della Commissione del 5 aprile 2019 (GU L 97 dell'8.4.2019, pag. 1).
20. 32010 R 0036: regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1), nella versione rettificata da GU L 286 del 4.11.2010, pag. 22, nella versione modificata da:
- 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).
21. 32010 D 0017: decisione 2010/17/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull'adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 8 del 13.1.2010, pag. 17).

22. 32011 D 0765: decisione 2011/765/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l'organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 36).
23. 32016 L 0797: direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44), nella versione modificata da:
- 32020 L 0700: direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27).
24. 32017 D 1474: decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5).
25. 32018 R 0545: regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).
26. 32018 D 1614: decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).

27. 32019 R 0250: regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati "CE" per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure "CE" di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9).
28. 32019 R 0776: regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 108).
29. 32009 D 0965: decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32015 D 2299: decisione di esecuzione (UE) 2015/2299 della Commissione del 17 novembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 15).

30. 32014 R 1299: regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "infrastruttura" del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32019 R 0776: regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 108).
31. 32014 R 1300: regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110), nella versione modificata da:
- 32019 R 0772: regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 1),
  - 32022 R 0721: regolamento di esecuzione (UE) 2022/721 della Commissione del 10 maggio 2022 (GU L 134 dell'11.5.2022, pag. 14),
  - 32023 R 0062: regolamento di esecuzione (UE) 2023/62 della Commissione del 5 gennaio 2023 (GU L 5 del 6.1.2023, pag. 31).
32. 32014 R 1301: regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "Energia" del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179), nella versione rettificata da GU L 13 del 20.1.2015, pag. 13, nella versione modificata da:
- 32018 R 0868: regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione del 13 giugno 2018 (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 16),

- 32019 R 0776: regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 108).
33. 32014 R 1302: regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri" del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228), nella versione rettificata da GU L 10 del 16.1.2015, pag. 45, nella versione modificata da:
- 32016 R 0919: regolamento (UE) 2016/919 della Commissione del 27 maggio 2016 (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1),
  - 32018 R 0868: regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione del 13 giugno 2018 (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 16),
  - 32019 R 0776: regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 108),
  - 32020 R 0387: regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione del 9 marzo 2020 (GU L 73 del 10.3.2020, pag. 6).
34. 32014 R 1303: regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la "sicurezza nelle gallerie ferroviarie" del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394), nella versione modificata da:
- 32016 R 0912: regolamento (UE) 2016/912 della Commissione del 9 giugno 2016 (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 28),

- 32019 R 0776: regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 108).
35. 32014 R 1304: regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Materiale rotabile – rumore", che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421), nella versione modificata da:
- 32019 R 0774: regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 89).
36. 32014 R 1305: regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438), nella versione modificata da:
- 32018 R 0278: regolamento di esecuzione (UE) 2018/278 della Commissione del 23 febbraio 2018 (GU L 54 del 24.2.2018, pag. 11),
  - 32019 R 0778: regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 356),
  - 32021 R 0541: regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione del 26 marzo 2021 (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 19).

37. 32011 D 0665: decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati [notificata con il numero C(2011) 6974] (GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32), nella versione modificata da:
- 32019 R 0776: regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 108),
  - 32021 D 0701: decisione di esecuzione (UE) 2021/701 della Commissione del 27 aprile 2021 (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 37).
38. 32019 R 0773: regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 5).
- 32020 R 0778: regolamento di esecuzione (UE) 2020/778 della Commissione del 12 giugno 2020 (GU L 188 del 15.6.2020, pag. 4),
  - 32021 R 2238: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2238 della Commissione del 15 dicembre 2021 (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 57).
39. 32011 R 0454: regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "applicazioni telematiche per i passeggeri" del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), nella versione modificata da:
- 32012 R 0665: regolamento (UE) n. 665/2012 della Commissione del 20 luglio 2012 (GU L 194 del 21.7.2012, pag. 1),

- 32013 R 1273: regolamento (UE) n. 1273/2013 della Commissione del 6 dicembre 2013 (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 72),
  - 32015 R 0302: regolamento (UE) 2015/302 della Commissione del 25 febbraio 2015 (GU L 55 del 26.2.2015, pag. 2),
  - 32016 R 0527: regolamento (UE) 2016/527 della Commissione del 4 aprile 2016 (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 26),
  - 32019 R 0775: regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 103).
40. 32013 R 0321: regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "materiale rotabile – carri merci" del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32013 R 1236: regolamento (UE) n. 1236/2013 della Commissione del 2 dicembre 2013 (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 23),
  - 32015 R 0924: regolamento (UE) 2015/924 della Commissione dell'8 giugno 2015 (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 10),
  - 32019 R 0776: regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019 (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 108),
  - 32020 R 0387: regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione del 9 marzo 2020 (GU L 73 del 10.3.2020, pag. 6).

41. 32010 D 0713: decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).
42. 32011 D 0155: decisione 2011/155/UE della Commissione, del 9 marzo 2011, riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 63 del 10.3.2011, pag. 22).
43. 32020 R 0387: regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione, del 9 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione per quanto riguarda l'estensione dell'area d'uso e le fasi di transizione (GU L 73 del 10.3.2020, pag. 6).
44. 32020 R 0424: regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione, del 19 marzo 2020, relativo alla presentazione di informazioni alla Commissione in merito alla non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità della direttiva (UE) 2016/797 (GU L 84 del 20.3.2020, pag. 20).
45. 32016 R 0796: regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).
46. 32018 R 0867: regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione, del 13 giugno 2018, che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 3).

47. 32018 R 0764: regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 68).
48. 32016 L 0798: direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102), nella versione rettificata da GU L 59 del 7.3.2017, pag. 41 e da GU L 317 del 9.12.2019, pag. 114, nella versione modificata da:
- 32020 L 0700: direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27),
  - 32020 R 1530: regolamento (UE) 2020/1530 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2020 (GU L 352 del 22.10.2020, pag. 1).
49. 32018 R 0763: regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49).
50. 32012 D 0226: decisione 2012/226/UE della Commissione, del 23 aprile 2012, relativa alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per quanto riguarda il sistema ferroviario (GU L 115 del 27.4.2012, pag. 27), nella versione modificata da:
- 32013 D 0753: decisione di esecuzione 2013/753/UE della Commissione dell'11 dicembre 2013 (GU L 334 del 13.12.2013, pag. 37).

51. 32013 R 0402: regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8), nella versione modificata da:
- 32015 R 1136: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione del 13 luglio 2015 (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6).
52. 32018 R 0762: regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26), nella versione modificata da:
- 32020 R 0782: regolamento delegato (UE) 2020/782 della Commissione del 12 giugno 2020 (GU L 188 del 15.6.2020, pag. 14).
53. 32012 R 1078: regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8).

54. 32018 R 0761: regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16), nella versione modificata da:
- 32020 R 0782: regolamento delegato (UE) 2020/782 della Commissione del 12 giugno 2020 (GU L 188 del 15.6.2020, pag. 14).
55. 32019 R 0779: regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 360), nella versione modificata da:
- 32020 R 0780: regolamento di esecuzione (UE) 2020/780 della Commissione del 12 giugno 2020 (GU L 188 del 15.6.2020, pag. 8).
56. 32020 R 0572: regolamento di esecuzione (UE) 2020/572 della Commissione, del 24 aprile 2020, relativo al formato da seguire nelle relazioni d'indagine su incidenti e inconvenienti ferroviari (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 10).

57. 32003 R 0693: regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).
58. 32003 R 0694: regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).
59. 32010 L 0035: direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
60. 32003 L 0088: direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).
61. 32005 L 0047: direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario – Accordo su taluni aspetti delle condizioni di lavoro del personale mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera concluso dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dalla Comunità delle ferrovie europee (CER) (GU L 195 del 27.7.2005, pag. 15).

62. 32021 R 2085: regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17).
63. 32015 D 0214: decisione (UE) 2015/214 del Consiglio, del 10 febbraio 2015, che adotta il piano strategico generale Shift2Rail (GU L 36 del 12.2.2015, pag. 7).

## CAPO 4

### TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI INTERNE

Ai fini del presente accordo, le disposizioni degli atti giuridici dell'UE elencati nel presente capo si intendono adattate come segue:

- a) l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo si applica agli atti giuridici dell'UE elencati di seguito ai punti da 1 a 12, da 14 a 19 e da 21 a 26;
  - b) durante il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, San Marino non partecipa ad alcuna attività connessa alla navigazione interna, compresa l'istituzione di un registro delle navi della navigazione interna o delle società per il noleggio di equipaggi per il trasporto per via navigabile sul suo territorio.
1. 31996 R 1356: regolamento (CE) n. 1356/96 del Consiglio, dell'8 luglio 1996, riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi (GU L 175 del 13.7.1996, pag. 7).
  2. 31991 R 3921: regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 1).

3. 31999 R 0718: regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1), nella versione modificata da:
  - 32014 R 0546: regolamento (UE) n. 546/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 15).
4. 31996 L 0075: direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 12).
5. 32018 R 0974: regolamento (UE) 2018/974 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione) (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 14).
6. 32009 R 0169: regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 61 del 5.3.2009, pag. 1).
7. 31985 R 2919: regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio, del 17 ottobre 1985, che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno (GU L 280 del 22.10.1985, pag. 4).

8. 32008 R 0181: regolamento (CE) n. 181/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (versione codificata) (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 8).
9. 31987 L 0540: direttiva 87/540/CEE del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione (GU L 322 del 12.11.1987, pag. 20).
10. 32017 L 2397: direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53), nella versione modificata da:
  - 32021 L 1233: direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 52),
  - 32022 R 0184: regolamento delegato (UE) 2022/184 della Commissione del 22 novembre 2021 (GU L 30 dell'11.2.2022, pag. 3).
11. 32020 L 0012: direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione, del 2 agosto 2019, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all'omologazione dei simulatori e all'idoneità medica (GU L 6 del 10.1.2020, pag. 15).

12. 32020 R 0182: regolamento di esecuzione (UE) 2020/182 della Commissione, del 14 gennaio 2020, relativo ai modelli per le qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (GU L 38 dell'11.2.2020, pag. 1).
13. 32014 L 0112: direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 86).
14. 32009 L 0100: direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 8), nella versione modificata da:
  - 32016 L 1629: direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).
15. Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118), nella versione rettificata da GU L 181 del 5.7.2019, pag. 123, nella versione modificata da:
  - 32018 L 0970: direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 (GU L 174 del 10.7.2018, pag. 15),
  - 32019 R 1668: regolamento delegato (UE) 2019/1668 della Commissione del 26 giugno 2019 (GU L 256 del 7.10.2019, pag. 1),

- 32021 R 1308: regolamento delegato (UE) 2021/1308 della Commissione del 28 aprile 2021 (GU L 284 del 9.8.2021, pag. 1),
  - 32023 R 2477: regolamento delegato (UE) 2023/2477 della Commissione del 30 agosto 2023 (GU L 2023/2477 del 7.11.2023).
16. 32013 L 0049: direttiva 2013/49/UE della Commissione, dell'11 ottobre 2013, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU L 272 del 12.10.2013, pag. 41).
  17. 32012 D 0064: decisione di esecuzione 2012/64/UE della Commissione, del 2 febbraio 2012, relativa al riconoscimento di "RINA s.p.a. (Registro navale italiano)" quale società di classificazione per le navi della navigazione interna [notificata con il numero C(2012) 402] (GU L 33 del 4.2.2012, pag. 6).
  18. 32012 D 0065: decisione di esecuzione 2012/65/UE della Commissione, del 2 febbraio 2012, relativa al riconoscimento di "Российский морской регистр судоходства (Registro navale russo)" quale società di classificazione per le navi della navigazione interna [notificata con il numero C(2012) 429] (GU L 33 del 4.2.2012, pag. 7).
  19. 32012 D 0066: decisione di esecuzione 2012/66/UE della Commissione, del 2 febbraio 2012, relativa al riconoscimento di "Polski Rejestr Statków SA (Registro navale polacco)" quale società di classificazione per le navi della navigazione interna [notificata con il numero C(2012) 431] (GU L 33 del 4.2.2012, pag. 8).

20. 32010 L 0035: direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
21. 32005 L 0044: direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152), nella versione modificata da:
- 32009 R 0219: regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
22. 32013 R 0909: regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 della Commissione, del 10 settembre 2013, relativo alle specifiche tecniche per il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (sistema ECDIS interno) di cui alla direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 258 del 28.9.2013, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32018 R 1973: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1973 della Commissione del 7 dicembre 2018 (GU L 324 del 19.12.2018, pag. 1).
23. 32019 R 1744: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1744 della Commissione, del 17 settembre 2019, concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna e che abroga il regolamento (UE) n. 164/2010 (GU L 273 del 25.10.2019, pag. 1).

24. 32007 R 0416: regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione, del 22 marzo 2007, concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 88), nella versione modificata da:
- 32018 R 2032: regolamento di esecuzione (UE) 2018/2032 della Commissione del 20 novembre 2018 (GU L 332 del 28.12.2018, pag. 1).
25. 32019 R 0838: regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 della Commissione, del 20 febbraio 2019, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e che abroga il regolamento (CE) n. 415/2007 (GU L 138 del 24.5.2019, pag. 31).
26. 32007 R 0414: regolamento (CE) n. 414/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, riguardante gli orientamenti tecnici per la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi d'informazione fluviale (RIS) di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 1).
27. 32009 L 0030: direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).

In elenco a titolo puramente informativo. Per l'applicazione si veda l'allegato II, capo 14, Protezione dell'ambiente.

28. 32016 R 1628: regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53), nella versione rettificata da GU L 231 del 6.9.2019, pag. 29, nella versione modificata da:
- 32020 R 1040: regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 231 del 17.7.2020, pag. 1),
  - 32021 R 1068: regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 1),
  - 32022 R 0992: regolamento (UE) 2022/992 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2022 (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 43).

In elenco a titolo puramente informativo. Per l'applicazione si veda l'allegato II, capo 21, Macchine.

## CAPO 5

### TRASPORTO MARITTIMO

Ai fini del presente accordo, le disposizioni degli atti giuridici dell'UE elencati nel presente capo si intendono adattate come segue:

- a) l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo si applica a tutti gli atti giuridici dell'UE elencati nel presente capo, a eccezione di quelli elencati ai punti da 20 a 26, da 28 a 31, 50, 58 e 60. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore o, se del caso, dall'applicazione provvisoria del presente accordo;
- b) l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo si applica agli atti giuridici dell'UE elencati di seguito ai punti da 20 a 26, da 28 a 31, 50, 58 e 60;
- c) San Marino adotta le misure necessarie per diventare parte delle convenzioni seguenti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore o, se del caso, dall'applicazione provvisoria del presente accordo:
  - i) la convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose (convenzione HNS);
  - ii) il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, 1992, e, se del caso, gli strumenti sottostanti;

- iii) la convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime;
  - iv) la convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni causati dall'inquinamento derivante dal combustibile delle navi (convenzione "Bunker Oil");
  - v) il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio;
  - vi) l'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca.
1. 31986 R 4055: regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1), nella versione modificata da:
    - 31990 R 3573: regolamento (CEE) n. 3573/90 del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 16).
  2. 31986 R 4058: regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 21).

3. 31992 R 3577: regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7), nella versione modificata da:
  - 12012J / ACT: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, allegato V, 7 (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 74).
4. 32004 R 0789: regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19), nella versione modificata da:
  - 32009 R 0219: regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
5. 31986 R 4057: regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 14).
6. 31977 D 0587: decisione 77/587/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1977, che istituisce una procedura di consultazione per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e le relative azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali (GU L 239 del 17.9.1977, pag. 23).

7. 32006 D 0167: decisione 167/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 18).
8. 31992 D 0143: decisione 92/143/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa ai sistemi di radionavigazione da utilizzare in Europa (GU L 59 del 4.3.1992, pag. 17).
9. 32009 L 0015: direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47), nella versione modificata da:
  - 32014 L 0111: direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione del 17 dicembre 2014 (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 83),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
10. 32009 D 0491: decisione 2009/491/CE della Commissione, del 16 giugno 2009, sui criteri da rispettare per decidere in che momento le prestazioni di un organismo che opera per conto dello Stato di bandiera possono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l'ambiente (GU L 162 del 25.6.2009, pag. 6).

11. 32009 R 0391: regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11), nella versione rettificata da GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1, nella versione modificata da:
  - 32014 R 1355: regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 82),
  - 32019 R 0492: regolamento (UE) 2019/492 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2019 (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 5),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
12. 32013 D 0765: decisione di esecuzione 2013/765/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante modifica del riconoscimento di Det Norske Veritas a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 107).
13. 32014 D 0281: decisione di esecuzione 2014/281/UE della Commissione, del 14 maggio 2014, che concede il riconoscimento dell'UE al registro navale croato in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 43).
14. 32015 D 0668: decisione di esecuzione (UE) 2015/668 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica il riconoscimento di determinati organismi in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 22).

15. 32015 D 0669: decisione (UE) 2015/669 della Commissione, del 24 aprile 2015, che abroga la decisione 2007/421/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 24).
16. 32016 D 1327: decisione di esecuzione (UE) 2016/1327 della Commissione, del 1° agosto 2016, che concede il riconoscimento dell'UE al Registro navale indiano in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 209 del 3.8.2016, pag. 15).
17. 32014 R 0788: regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 12), nella versione rettificata da GU L 234 del 7.8.2014, pag. 15.
18. 32009 D 0728: decisione 2009/728/CE della Commissione, del 30 settembre 2009, con cui si estende, senza limitazioni, il riconoscimento comunitario del registro navale polacco (Polish Register of Shipping) (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 34).
19. 32009 L 0021: direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU L 131 dell'8.5.2009, pag. 132).

20. 32009 L 0016: direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57), nella versione rettificata da GU L 32 dell'1.2.2013, pag. 23, nella versione modificata da:
- 32013 L 0038: direttiva 2013/38/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 1),
  - 32013 R 1257: regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1),
  - 32015 R 0757: regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55),
  - 32017 L 2110: direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 61).
21. 32010 R 0428: regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi (GU L 125 del 21.5.2010, pag. 2).
22. 32010 R 0801: regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 1).

23. 32010 R 0802: regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4), nella versione modificata da:
- 32012 R 1205: regolamento di esecuzione (UE) n. 1205/2012 della Commissione del 14 dicembre 2012 (GU L 347 del 15.12.2012, pag. 10).
24. 31996 L 0040: direttiva 96/40/CE della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo (GU L 196 del 7.8.1996, pag. 8).
25. 32002 L 0059: direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10), nella versione modificata da:
- 32009 L 0017: direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 101),
  - 32009 L 0018: direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114),
  - 32011 L 0015: direttiva 2011/15/UE della Commissione del 23 febbraio 2011 (GU L 49 del 24.2.2011, pag. 33),
  - 32014 L 0100: direttiva 2014/100/UE della Commissione del 28 ottobre 2014 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 82).

26. 32016 D 0566: decisione (UE) 2016/566 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali e che abroga la decisione 2009/584/CE (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 46).
27. 32006 R 0336: regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32008 R 0540: regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 15),
  - decisione della Commissione, del 21 febbraio 2011, che stabilisce un modello armonizzato per le relazioni conformemente al regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (non pubblicata).
28. 31979 L 0115: direttiva 79/115/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al pilotaggio delle navi da parte di piloti d'altura che operano nel Mare del Nord e nella Manica (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 32).
29. 32010 L 0065: direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 35 del 6.2.2010, pag. 18), nella versione modificata da:
- 32017 L 2109: direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 52),
  - 32019 L 0883: direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

30. 32017 R 0352: regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32020 R 0697: regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 7).
31. 32019 R 1239: regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).
32. 32023 R 0204: regolamento di esecuzione (UE) 2023/204 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che stabilisce specifiche tecniche, norme e procedure per il sistema di interfaccia unica marittima europea a norma del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 3.2.2023, pag. 1).
33. 32023 R 0205: regolamento delegato (UE) 2023/205 della Commissione, del 7 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costituzione della serie di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea e che ne modifica l'allegato (GU L 33 del 3.2.2023, pag. 24).
34. 32014 L 0090: direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146),, nella versione rettificata da GU L 146 dell'11.6.2018, pag. 8, nella versione modificata da:
- 32021 L 1206: direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30 aprile 2021 (GU L 261 del 22.7.2021, pag. 45).

35. 32017 L 2110: direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 61).
36. 32003 L 0025: direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22), nella versione modificata da:
- 32005 L 0012: direttiva 2005/12/CE della Commissione del 18 febbraio 2005 (GU L 48 del 19.2.2005, pag. 19),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
37. 32009 R 0392: regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24), nella versione modificata da:
- 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

38. 31998 L 0041: direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35), nella versione modificata da:
- 32002 L 0084: direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53),
  - 32017 L 2109: direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 52).
39. 32016 D 1109: decisione di esecuzione (UE) 2016/1109 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativa a una richiesta di deroga presentata dall'Italia in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 66).
40. 32017 D 0711: decisione di esecuzione (UE) 2017/711 della Commissione, del 18 aprile 2017, relativa a una richiesta di deroga presentata dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica federale di Germania in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 104 del 20.4.2017, pag. 26).
41. 32017 D 0729: decisione di esecuzione (UE) 2017/729 della Commissione, del 20 aprile 2017, relativa a una richiesta di deroga presentata dalla Repubblica di Croazia in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 107 del 25.4.2017, pag. 35).

42. 32009 L 0045: direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32010 L 0036: direttiva 2010/36/UE della Commissione del 1° giugno 2010 (GU L 162 del 29.6.2010, pag. 1),
  - 32016 L 0844: direttiva (UE) 2016/844 della Commissione del 27 maggio 2016 (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 51), nella versione rettificata da GU L 193 del 19.7.2016, pag. 117,
  - 32017 L 2108: direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 40),
  - 32020 R 0411: regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione del 19 novembre 2019 (GU L 83 del 19.3.2020, pag. 1),
  - 32022 R 1180: regolamento delegato (UE) 2022/1180 della Commissione dell'11 gennaio 2022 (GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 1).
43. 31997 L 0070: direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1), nella versione modificata da:
- 31999 L 0019: direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999 (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 48),

- 32002 L 0035: direttiva 2002/35/CE della Commissione del 25 aprile 2002 (GU L 112 del 27.4.2002, pag. 21),
  - 32002 L 0084: direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53),
  - 32009 R 0219: regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109).
44. 32012 R 0530: regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (rifusione) (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).
45. 32001 L 0096: direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9), nella versione modificata da:
- 32002 L 0084: direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).
46. 32009 L 0018: direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114).

47. 32011 R 0651: regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2011 della Commissione, del 5 luglio 2011, che adotta il regolamento interno del sistema di cooperazione permanente stabilito dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 177 del 6.7.2011, pag. 18).
48. 32011 R 1286: regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 10.12.2011, pag. 36).
49. 32009 L 0020: direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 128).
50. 32005 L 0035: direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11), nella versione modificata da:
- 32009 L 0123: direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52).
51. 32019 L 0883: direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

52. 32022 R 0089: regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione, del 21 gennaio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata (GU L 15 del 24.1.2022, pag. 1).
53. 32022 R 0090: regolamento di esecuzione (UE) 2022/90 della Commissione, del 21 gennaio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi dettagliati del meccanismo unionale di selezione delle navi da ispezionare basato sul rischio (GU L 15 del 24.1.2022, pag. 7).
54. 32022 R 0091: regolamento di esecuzione (UE) 2022/91 della Commissione, del 21 gennaio 2022, che definisce i criteri per determinare che una nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile e compatibile in conformità alla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 15 del 24.1.2022, pag. 12).
55. 32022 R 0092: regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 della Commissione, del 21 gennaio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati (GU L 15 del 24.1.2022, pag. 16).
56. 32003 R 0782: regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32008 R 0536: regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione del 13 giugno 2008 (GU L 156 del 14.6.2008, pag. 10).

57. 32004 R 0725: regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6), nella versione modificata da:
- 32009 D 0083: decisione 2009/83/CE della Commissione del 23 gennaio 2009 (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 53),
  - 32009 R 0219: regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109).
58. 32005 L 0065: direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28), nella versione modificata da:
- 32009 R 0219: regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
59. 32008 R 0324: regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione del 9 aprile 2008 (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 5), nella versione modificata da:
- 32016 R 0462: regolamento di esecuzione (UE) 2016/462 della Commissione del 30 marzo 2016 (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 28).

60. 32002 R 1406: regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32003 R 1644: regolamento (CE) n. 1644/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 10),
- 32004 R 0724: regolamento (CE) n. 724/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1),
- 32006 R 2038: regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1), nella versione rettificata da GU L 30 del 3.2.2007, pag. 12,
- 32013 R 0100: regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 30),
- 32016 R 1625: regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 77).

61. 32002 R 2099: regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32004 R 0415: regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione del 5 marzo 2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10),

- 32007 R 0093: regolamento (CE) n. 93/2007 della Commissione del 30 gennaio 2007 (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 12),
  - 32016 R 0103: regolamento (UE) 2016/103 della Commissione del 27 gennaio 2016 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 67).
- 
- 62. 32022 L 0993: direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione) (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).
  - 63. 32022 D 1973: decisione di esecuzione (UE) 2022/1973 della Commissione, dell'11 ottobre 2022, relativa al riconoscimento del Regno Unito a norma della direttiva (UE) 2022/993 per quanto riguarda il sistema di formazione e certificazione della gente di mare (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 99).
  - 64. 32011 D 0259: decisione 2011/259/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, relativa al riconoscimento della Tunisia per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 34).
  - 65. 32010 D 0361: decisione 2010/361/UE della Commissione, del 28 giugno 2010, relativa al riconoscimento di Israele per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (GU L 161 del 29.6.2010, pag. 9).
  - 66. 32010 D 0363: decisione 2010/363/UE della Commissione, del 28 giugno 2010, relativa al riconoscimento dell'Algeria per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (GU L 163 del 30.6.2010, pag. 42).

67. 32011 D 0385: decisione 2011/385/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, relativa al riconoscimento dell'Ecuador conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formazione e l'abilitazione della gente di mare (GU L 170 del 30.6.2011, pag. 38).
68. 32010 D 0704: decisione 2010/704/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, relativa al riconoscimento dello Sri Lanka per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (GU L 306 del 23.11.2010, pag. 77).
69. 32010 D 0705: decisione 2010/705/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, relativa alla revoca del riconoscimento della Georgia per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione (GU L 306 del 23.11.2010, pag. 78).
70. 52002XC0629(02): elenco dei certificati adeguati riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 22 maggio 2002) (2002/C 155/03) (GU C 155 del 29.6.2002, pag. 11).
71. 52003XC1107(01): elenco dei certificati adeguati riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 17 febbraio 2003) (2003/C 268/04) (GU C 268 del 7.11.2003, pag. 7).
72. 52005XC0407(01): elenco dei certificati adeguati riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Situazione al 31 dicembre 2004) (2005/C 85/04) (GU C 85 del 7.4.2005, pag. 8).

73. 32013 L 0054: direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 1).
74. 31999 L 0063: direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33), nella versione rettificata da direttiva 1999/63/CE (GU L 244 del 16.6.1999, pag. 64), nella versione modificata da:
- 32009 L 0013: direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30).
75. 31999 L 0095: direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità (GU L 14 del 20.1.2000, pag. 29).

## CAPO 6

### MISURE GENERALI

1. 32012 D 0286: decisione 2012/286/UE della Commissione, del 31 maggio 2012, relativa alla creazione di un gruppo di esperti sulla sicurezza del trasporto terrestre (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 47).
2. 32009 D 0357: decisione n. 357/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2009, relativa ad una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (versione codificata) (GU L 109 del 30.4.2009, pag. 37).
3. 32000 L 0084: direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, concernente le disposizioni relative all'ora legale (GU L 31 del 2.2.2001, pag. 21).
4. 32007 R 1370: regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1), nella versione modificata da:
  - 32016 R 2338: regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 22).

5. 31960 R 0011: regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità Economica europea (GU 52 del 16.8.1960, pag. 1121), nella versione modificata da:
- 31984 R 3626: regolamento (CEE) n. 3626/84 del Consiglio del 19 dicembre 1984 (GU L 335 del 22.12.1984, pag. 4),
  - 32008 R 0569: regolamento (CE) n. 569/2008 del Consiglio del 12 giugno 2008 (GU L 161 del 20.6.2008, pag. 1).

## CAPO 7

### DIRITTI DEI PASSEGGERI

1. 32010 R 1177: regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, e nella misura in cui si applicano al settore delle vie navigabili interne, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, San Marino non partecipa ad alcuna attività connessa alla navigazione interna, compresa l'istituzione di un registro delle navi della navigazione interna o delle società per il noleggio di equipaggi per il trasporto per via navigabile sul suo territorio.

2. 32009 R 0392: regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).
3. 32021 R 0782: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1).

4. 32011 R 0181: regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
5. 32009 L 0103: direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).

## CAPO 8

### RETI TRANSEUROPEE

1. 32013 R 1315: regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1), nella versione modificata da:
  - 32014 R 0473: regolamento delegato (UE) n. 473/2014 della Commissione del 17 gennaio 2014 (GU L 136 del 9.5.2014, pag. 10),
  - 32016 R 0758: regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione del 4 febbraio 2016 (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 3),
  - 32017 R 0849: regolamento delegato (UE) 2017/849 della Commissione del 7 dicembre 2016 (GU L 128I del 19.5.2017, pag. 1),
  - 32019 R 0254: regolamento delegato (UE) 2019/254 della Commissione del 9 novembre 2018 (GU L 43 del 14.2.2019, pag. 1),
  - 32023 R 1176: regolamento delegato (UE) 2023/1176 della Commissione del 14 luglio 2022 (GU L 156 del 19.6.2023, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo.

2. 32017 R 0006: regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo.

## CAPO 9

### ALTRO

1. 32021 D 0173: decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE (GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9).

### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32001 H 0115: raccomandazione 2001/115/CE della Commissione, del 17 gennaio 2001, sul tasso massimo di alcolemia (TA) consentito per i conducenti di veicoli a motore (GU L 43 del 14.2.2001, pag. 31).
2. 32004 H 0345: raccomandazione 2004/345/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, relativa all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale (GU L 111 del 17.4.2004, pag. 75).
3. 32009 H 0060: raccomandazione della Commissione, del 23 gennaio 2009, concernente orientamenti sulle migliori prassi in materia di verifica degli apparecchi di controllo da effettuare durante i controlli su strada e presso le officine autorizzate (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 87).

4. 32010 H 0019: raccomandazione 2010/19/UE della Commissione, del 13 gennaio 2010, relativa allo scambio sicuro di dati elettronici tra Stati membri per verificare l'univocità delle carte del conducente emesse (GU L 9 del 14.1.2010, pag. 10).
5. 32010 H 0378: raccomandazione 2010/378/UE della Commissione, del 5 luglio 2010, relativa alla valutazione delle anomalie riscontrate nel corso dei controlli tecnici dei veicoli conformemente alla direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 74).
6. 32010 H 0379: raccomandazione 2010/379/UE della Commissione, del 5 luglio 2010, relativa alla valutazione di rischio delle anomalie riscontrate nel corso dei controlli tecnici su strada (dei veicoli commerciali) conformemente alla direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 97).
7. 32011 H 0750: raccomandazione 2011/750/UE della Commissione, dell'8 settembre 2011, relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 ("chiamate eCall") (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 46).
8. 32023 H 0688: raccomandazione (UE) 2023/688 della Commissione, del 20 marzo 2023, relativa alla misurazione del numero di particelle per il controllo tecnico periodico dei veicoli dotati di motore ad accensione spontanea (GU L 90 del 28.3.2023, pag. 46).
9. 32010 H 0159: raccomandazione della Commissione, dell'11 marzo 2010, relativa alle misure di autoprotezione e di prevenzione degli atti di pirateria e degli attacchi armati contro le navi (GU L 67 del 17.3.2010, pag. 13).

10. 32011 H 0766: raccomandazione della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa alla procedura per il riconoscimento dei centri di formazione e degli esaminatori dei macchinisti addetti alla guida di treni a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 41).
  11. 32004 H 0358: raccomandazione della Commissione, del 7 aprile 2004, sull'uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità con la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 113/37 del 20.4.2004, pag. 37).
  12. 32019 H 0780: raccomandazione (UE) 2019/780 della Commissione, del 16 maggio 2019, sulle modalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 390).
-

TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

Modello di attestato di idoneità professionale  
equivalente al modello della Comunità europea<sup>1</sup>

SAN MARINO

(Colore beige Pantone, formato DIN A4 carta di cellulosa di 100 g/m<sup>2</sup> o superiore)  
(Testo redatto nella lingua ufficiale dei vettori di San Marino che rilasciano l'attestato)

Sigla distintiva dello Stato membro interessato<sup>2</sup>  
autorizzato<sup>3</sup>

Denominazione dell'autorità o dell'organismo

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI/PERSONE<sup>4</sup>

N. ....  
.....

attesta che<sup>5</sup> .....

nato/a il ..... a .....

ha superato le prove dell'esame (anno: .....; sessione: .....)<sup>6</sup> organizzato per ottenere l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/persone<sup>3</sup> conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino.

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell'idoneità professionale di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Rilasciato a ....., il  
.....<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Sulla base dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e San Marino.

<sup>2</sup> La sigla distintiva dello Stato associato è: (RSM) San Marino.

<sup>3</sup> Autorità oppure organismo preventivamente designato a tal fine, da ogni Stato membro della Comunità europea o da San Marino, per rilasciare il presente attestato.

<sup>4</sup> Cancellare la menzione inutile.

<sup>5</sup> Cognome e nome; luogo e data di nascita.

<sup>6</sup> Identificazione dell'esame.

<sup>7</sup> Sigillo e firma dell'autorità od organismo autorizzato che rilascia l'attestato.

Modello equivalente al modello di licenza comunitaria europea

[SAN MARINO<sup>8</sup>]

a)

(Colore blu chiaro Pantone 290, o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta di cellulosa di

100 g/m<sup>2</sup> o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua ufficiale di San Marino)

Sigla distintiva di San Marino<sup>9</sup> che  
rilascia la licenza

Denominazione dell'autorità o  
dell'organismo competente

LICENZA N. ...

(ovvero)

COPIA CERTIFICATA CONFORME N. ...

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza<sup>10</sup> .....

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunità e di San Marino, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino, e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

La presente licenza non conferisce a San Marino il diritto di effettuare trasporti di cabotaggio ai sensi degli articoli da 8 a 10 del regolamento (CE) n. 1072/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino.

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Osservazioni particolari: .....        |          |
| .....                                  |          |
| La presente licenza è valida dal ..... | al ..... |
| Rilasciata a .....,                    | il ..... |
| ..... <sup>11</sup>                    |          |

<sup>8</sup> Il presente modello si applica a San Marino due anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione. Non consente ai vettori di San Marino di effettuare trasporti di cabotaggio a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino.

<sup>9</sup> Sigla distintiva di San Marino: RSM (San Marino).

<sup>10</sup> Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

## DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino.

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e di San Marino e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce:

- il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati diversi che sono Stati membri dell'UE o San Marino, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri dell'UE, San Marino o paesi terzi,
- da uno Stato membro dell'UE o da San Marino verso un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri dell'UE, San Marino o paesi terzi,
- tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri dell'UE o San Marino,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.

Nel caso di un trasporto da uno Stato membro dell'UE o da San Marino verso un paese terzo o viceversa, la presente licenza non è valida per la parte del percorso effettuato nello Stato membro dell'UE di carico o scarico o a San Marino.

La presente licenza è personale e non è cedibile.

---

<sup>11</sup> Firma e sigillo dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.

L'autorità competente di San Marino che l'ha rilasciata può ritirarla, in particolare qualora il titolare:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo<sup>12</sup>. Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

In ogni Stato membro dell'UE e a San Marino il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

La licenza non autorizza San Marino ad effettuare trasporti di cabotaggio ai sensi degli articoli da 8 a 10 del capo III del regolamento.

---

<sup>12</sup> Per "veicolo" s'intende un veicolo a motore immatricolato a San Marino o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato a San Marino, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

Modello di attestato di conducente equivalente al modello di attestato di conducente comunitario  
SAN MARINO

a)

(Colore rosa Pantone 182, o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m<sup>2</sup> o superiore)

(Prima pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella lingua ufficiale di San Marino che rilascia l'attestato)

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Sigla distintiva di San Marino <sup>13</sup> che rilascia la licenza |
|----------------------------------------------------------------------|

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente |
|---------------------------------------------------------|

ATTESTATO DI CONDUCENTE N. ...

per il trasporto di merci su strada per conto terzi

effettuato in virtù di una licenza equivalente alla licenza comunitaria rilasciata da San Marino

(regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino)

Il presente attestato certifica, sulla base della documentazione presentata da:

.....  
.....<sup>14</sup>

che il conducente:

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Cognome e nome .....                         |                     |
| Data e luogo di nascita .....                | Cittadinanza: ..... |
| Tipo e numero del documento d'identità ..... |                     |
| Rilasciato il .....                          | a .....             |
| Numero di patente di guida .....             |                     |
| Rilasciata il .....                          | a .....             |
| Numero di sicurezza sociale .....            |                     |

è impiegato, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili a San Marino, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili a San Marino per effettuarvi trasporti su strada:

.....<sup>15</sup>

<sup>13</sup> La sigla distintiva di San Marino è: RSM (San Marino).

<sup>14</sup> Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

<sup>15</sup> Nome dello Stato di stabilimento del trasportatore (San Marino).

Osservazioni particolari

.....  
.....

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Il presente attestato è valido dal<br>..... | al ..... |
| Rilasciato a<br>.....,                      | il ..... |
| ..... <sup>16</sup>                         |          |

<sup>16</sup> \_\_\_\_\_  
Firma e sigillo dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.

b)

(Seconda pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella lingua ufficiale di San Marino che rilascia l'attestato)

## DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino.

Esso certifica che il conducente il cui nome figura nell'attestato è impiegato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili a San Marino, che figura nell'attestato, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili a San Marino per effettuarvi trasporti su strada.

L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nello stesso quando questi guida un veicolo<sup>17</sup> che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria o di una licenza equivalente di San Marino rilasciata al trasportatore stesso. L'attestato di conducente non è cedibile. Esso resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

L'autorità competente di San Marino che l'ha rilasciato può ritirarlo, in particolare qualora il trasportatore:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga dell'attestato.

Una copia certificata conforme dell'attestato deve essere conservata dall'impresa di trasporto.

L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente a richiesta degli agenti preposti al controllo.

---

---

<sup>17</sup> Per "veicolo" s'intende un veicolo a motore immatricolato a San Marino o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato a San Marino, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

TRASPORTO DI PASSEGGERI SU STRADA

Modello equivalente al modello di licenza comunitaria

SAN MARINO

a)

(Colore blu chiaro Pantone 290, o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m<sup>2</sup> o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua ufficiale di San Marino)

Sigla distintiva di San Marino<sup>1</sup> che  
rilascia la licenza

Denominazione dell'autorità o  
dell'organismo competente

LICENZA N. ...

(ovvero)

COPIA CERTIFICATA CONFORME N. ...

per il trasporto internazionale di passeggeri su strada per conto terzi effettuato con autobus

Il titolare della licenza<sup>2</sup> .....

è autorizzato ad effettuare trasporti internazionali di passeggeri su strada per conto terzi nel territorio della Comunità e di San Marino, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino, e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Osservazioni particolari: .....        |          |
| .....                                  |          |
| La presente licenza è valida dal ..... | al ..... |
| Rilasciata a .....,                    | il ..... |
| ..... <sup>3</sup>                     |          |

<sup>1</sup> La sigla distintiva di San Marino è: RSM (San Marino).

<sup>2</sup> Nome o ragione sociale e indirizzo completo del vettore.

<sup>3</sup> Firma e sigillo dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.

b)  
(Seconda pagina della licenza)  
(Testo redatto nella lingua ufficiale di San Marino)

#### DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino.
2. La presente licenza è rilasciata dalle autorità competenti di San Marino, paese di stabilimento del vettore per conto terzi che:
  - a) è autorizzato a San Marino ad effettuare trasporti a mezzo autobus, in forma di servizi regolari, ivi compresi i servizi regolari specializzati, o servizi occasionali;
  - b) soddisfa le condizioni stabilite secondo la normativa comunitaria, quale adattata ai fini dell'accordo di associazione con San Marino, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di passeggeri su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
  - c) soddisfa i requisiti prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.
3. La presente licenza autorizza, su tutte le relazioni di traffico, relativamente ai percorsi effettuati nel territorio della Comunità e di San Marino, ad effettuare trasporti internazionali di passeggeri su strada a mezzo autobus per conto terzi:
  - a) il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati diversi che sono Stati membri dell'UE o San Marino, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri dell'UE, San Marino o paesi terzi;
  - b) nel caso in cui il punto di partenza e il punto di arrivo si trovino nello stesso Stato membro dell'UE o a San Marino, mentre l'imbarco o lo sbarco di passeggeri hanno luogo in un altro Stato membro dell'UE, a San Marino o in un paese terzo;

- c) da uno Stato membro dell'UE o da San Marino verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri dell'UE, San Marino o paesi terzi;
- d) tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri dell'UE o San Marino,

nonché gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino.

Nel caso di un trasporto da uno Stato membro dell'UE o da San Marino verso un paese terzo e viceversa, la presente licenza non si applica al percorso effettuato all'interno del territorio dello Stato membro dell'UE di imbarco o di sbarco o di San Marino.

- 4. La presente licenza è personale e non è cedibile.
- 5. La presente licenza può essere ritirata dall'autorità competente di San Marino, in particolare qualora il vettore:
  - a) non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino;
  - b) abbia fornito informazioni inesatte in ordine ai dati necessari al fine del rilascio o del rinnovo della licenza;

c)

(Terza pagina della licenza)

- c) abbia commesso un'infrazione grave o infrazioni alla normativa comunitaria in materia di trasporti su strada, quale adattata ai fini dell'accordo di associazione con San Marino, in un qualsiasi Stato membro dell'UE o a San Marino, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti e alla fornitura senza autorizzazione di servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino. Le autorità competenti di San Marino, se paese di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione, possono procedere in particolare al ritiro della licenza ovvero al ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza.

Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza e del numero totale delle copie certificate conformi di cui dispone relativamente ai suoi servizi di trasporto internazionale.

6. L'originale della licenza deve essere conservato dal vettore. Una copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale.
7. La presente licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.
8. Il titolare è tenuto a rispettare, sul territorio di ogni Stato membro dell'UE o di San Marino, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare in materia di trasporto e circolazione.
9. Per "servizi regolari" si intendono i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati, in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite e che sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

La regolarità del servizio non è compromessa da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione.

Per "servizi regolari specializzati" si intendono servizi regolari, chiunque ne sia l'organizzatore, che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri ad esclusione di altre, con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo a fermate preventivamente stabilite.

I servizi regolari specializzati comprendono:

- a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;
- b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzatore ed il vettore.

L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei che servono la stessa clientela dei servizi regolari esistenti è soggetta ad autorizzazione.

Per "servizi occasionali" si intendono i servizi che non rispondono né alla definizione di servizi regolari, né alla definizione di servizi regolari specializzati, e che sono principalmente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su richiesta di un committente o del vettore stesso. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei comparabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita al capo III del regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino. Questi servizi non perdono la caratteristica di servizi occasionali per il mero fatto di essere effettuati con una certa frequenza.

I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione.

Modello equivalente al modello di foglio di viaggio dell'Unione europea

**SAN MARINO<sup>1</sup>**

**JOURNEY FORM No ..... of Book No .....**

*(Colour Pantone 358 (light green), or as close as possible to this colour, format DIN A4 uncoated paper)*

**INTERNATIONAL OCCASIONAL SERVICES and CABOTAGE OPERATIONS IN THE FORM OF OCCASIONAL SERVICES**

*(Each item, if necessary, can be supplemented on a separate sheet)*

| 1                             |  <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                               | Registration number of the coach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Place, date and signature of the carrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. ....<br>2. ....<br>3. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | Carrier and, where appropriate, subcontractor or group of carriers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. ....<br>2. ....<br>3. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | Name of driver(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                             | Organisation or person responsible for the occasional service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. .... 3. ....<br>2. .... 4. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                             | <b>Type of service</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> International occasional service<br><input type="checkbox"/> Cabotage operation in the form of occasional service<br><input type="checkbox"/> Cabotage operations in the form of special regular services — monthly statement<br>Month ..... Year .....                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                             | Place of departure of service: ..... Country: .....<br>Place of destination of service: ..... Country: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                             | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Journey</th> <th style="width: 35%;">Route/Daily stages and/or passenger pick-up or set-down points</th> <th style="width: 15%;"> <br/>number of passengers               </th> <th style="width: 15%;"> <br/>empty (mark with an X)               </th> <th style="width: 20%;">Planned km</th> </tr> <tr> <th>Dates</th> <th>from → to</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | Journey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Route/Daily stages and/or passenger pick-up or set-down points                                                  | <br>number of passengers | <br>empty (mark with an X) | Planned km       | Dates | from → to |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Journey                       | Route/Daily stages and/or passenger pick-up or set-down points                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>number of passengers                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>empty (mark with an X) | Planned km                                                                                                  |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dates                         | from → to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                             | Connection points, if any, with another carrier in the same group                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Number of passengers set down</th> <th style="width: 30%;">Final destination of the passengers set down</th> <th style="width: 40%;">Carrier picking up the passengers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | Number of passengers set down                                                                                   | Final destination of the passengers set down                                                                | Carrier picking up the passengers                                                                               |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Number of passengers set down | Final destination of the passengers set down                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carrier picking up the passengers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                             | <b>Local excursions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Date</th> <th style="width: 15%;">Planned km</th> <th style="width: 25%;">Place of departure</th> <th style="width: 25%;">Place of excursion</th> <th style="width: 20%;">No of passengers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Planned km                                                                                                      | Place of departure                                                                                          | Place of excursion                                                                                              | No of passengers |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date                          | Planned km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Place of departure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Place of excursion                                                                                              | No of passengers                                                                                            |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                            | <b>Unforeseen changes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               | .....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Risguardo del libretto  
(Formato DIN A4 carta non patinata di 100 g/m<sup>2</sup> o superiore)

Testo redatto nella lingua ufficiale di San Marino

STATO CHE RILASCIATA IL LIBRETTO  
competente

Denominazione dell'autorità

Sigla distintiva del paese<sup>1</sup> .....

Libretto n. ....  
di fogli di viaggio:

- a) per i servizi occasionali internazionali effettuati mediante autobus tra Stati membri dell'UE e San Marino, rilasciato in base al regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino;
- b) per i trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali effettuati mediante autobus da un vettore a San Marino o in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, rilasciato in base al regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino;

a: .....

(Cognome e nome o ragione sociale del vettore)

.....  
.....

(Indirizzo completo e numeri di telefono e telefax)

.....

(Luogo e data di rilascio)  
rilascia l'autorizzazione)

.....

(Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che

---

<sup>1</sup> San Marino (RSM).

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Testo redatto nella lingua ufficiale di San Marino |
|----------------------------------------------------|

## AVVERTENZA IMPORTANTE

### A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'articolo 12, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino, prevedono che per i servizi occasionali è necessario un documento di controllo (foglio di viaggio estratto dal libretto di fogli di viaggio rilasciati ad un vettore).
2. L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino, definisce i servizi occasionali come i servizi "che non rientrano né nella definizione di servizi regolari, né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso".

D'altra parte i servizi regolari sono definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009 (quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino) come "i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite".

I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di altri viaggiatori. Tali servizi sono denominati "servizi regolari specializzati" e comprendono:

- a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori,
- b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti. Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

3. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.
4. Il titolare della licenza comunitaria e del foglio di viaggio è autorizzato ad effettuare:
  - i) servizi occasionali internazionali tra due o più Stati membri effettuati con autobus;
  - ii) trasporti di cabotaggio in quanto servizi occasionali effettuati da un vettore in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.
5. Il foglio di viaggio è compilato, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente prima dell'inizio di ciascun servizio. La copia del foglio di viaggio rimane presso l'impresa. Il conducente conserva l'originale a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. Il foglio di viaggio deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
6. Alla conclusione del viaggio il conducente restituisce il foglio di viaggio all'impresa che lo ha rilasciato. Il vettore è responsabile della tenuta regolare di tali documenti; essi sono compilati a caratteri leggibili e con inchiostro indelebile.

(Terzo risguardo del libretto)

#### B. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI

1. L'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino, prevede che l'organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione.
2. Nell'ambito di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. Tali servizi sono destinati a viaggiatori non residenti trasportati in precedenza dal medesimo vettore nell'ambito di un servizio occasionale internazionale. Essi sono trasportati con il medesimo veicolo o con un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.
3. Nel caso di escursioni locali, il foglio di viaggio è compilato prima della partenza del veicolo per l'escursione in questione.
4. Nel caso di un servizio occasionale internazionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e che comporti eventualmente una coincidenza durante il viaggio effettuata dai viaggiatori con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio è conservato a bordo del veicolo circolante. Una copia del foglio di viaggio viene conservata presso la sede di ogni vettore interessato.

#### C. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TRASPORTI DI CABOTAGGIO EFFETTUATI IN QUANTO SERVIZI OCCASIONALI

1. I trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali sono soggetti, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:
  - i) le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
  - ii) i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;

- iii) le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori e precisamente scolari, bambini e persone a mobilità ridotta;
  - iv) il tempo di guida e i periodi di riposo;
  - v) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o l'imposta sul fatturato sui servizi di trasporto. In questo settore si applica ai servizi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 48 in combinato disposto con gli articoli 193 e 194.
2. Le norme tecniche di costruzione e di attrezzatura che i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio devono osservare sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.
  3. Le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicate dagli Stati membri ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai vettori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.
  4. Nel caso di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali, i fogli di viaggio devono essere inviati dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento secondo modalità che saranno determinate da tale autorità od organismo<sup>2</sup>.
  5. In caso di esecuzione di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati, il foglio di viaggio deve essere compilato in forma di rendiconto mensile e inviato dal vettore all'autorità o all'organismo competente dello Stato membro di stabilimento, secondo modalità che saranno determinate da tale autorità od organismo.

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> Le autorità competenti degli Stati membri possono integrare il presente punto 4 con informazioni sul personale dell'organismo incaricato di ritirare i fogli di viaggio e sulle modalità di trasmissione di queste informazioni.

Risguardo del libretto  
(Formato DIN A4 carta non patinata)

Testo redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'Unione  
o dello Stato associato (San Marino) di stabilimento del vettore

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE<sup>1</sup>:

PER UN SERVIZIO REGOLARE ☐

PER UN SERVIZIO REGOLARE SPECIALIZZATO<sup>2</sup> ☐

PER IL RINNOVO DI UN'AUTORIZZAZIONE A UN SERVIZIO<sup>3</sup> ☐

PER MODIFICARE LE CONDIZIONI DI UN SERVIZIO AUTORIZZATO <sup>4</sup> ☐

effettuato mediante autobus tra Stati membri dell'UE e San Marino, rilasciata in base al regolamento (CE) n. 1073/2009,  
quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino

a: .....

(Autorità competente)

1. Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo, telefono, telefax e/o indirizzo di posta elettronica del richiedente  
e, eventualmente, dell'impresa incaricata della gestione nel caso di un'associazione di imprese (pool):

.....  
.....

2. Servizio/i gestito/i (<sup>1</sup>)

|                                        |                                                               |                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| da un'impresa <input type="checkbox"/> | da un'associazione di imprese (pool) <input type="checkbox"/> | in subappalto <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

3. Nomi e indirizzi

del vettore, del/dei vettore/i associato/i, oppure del/dei subappaltatore/i<sup>45</sup>

3.1 .....tel. ....

3.2 .....tel. ....

3.3 .....tel. ....

3.4 .....tel. ....

<sup>1</sup> Spuntare la menzione pertinente o completare.

<sup>2</sup> Si tratta di servizi regolari specializzati che non sono contemplati da un contratto concluso tra l'organizzatore ed il vettore.

<sup>3</sup> Nel contesto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1073/2009.

<sup>4</sup> Indicare in ciascun caso, se necessario, se si tratta di un vettore associato o di un subappaltatore.

<sup>5</sup> Se necessario, allegare l'elenco.

(Seconda pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)

4. In caso di servizio regolare specializzato

4.1 Categoria dei viaggiatori: .....

5. Durata dell'autorizzazione richiesta o data in cui termina il servizio:

.....  
.....  
.....

6. Itinerario principale del servizio (sottolineare i punti in cui vengono presi a bordo i viaggiatori)

.....  
.....  
.....

7. Periodo di gestione

.....  
.....  
.....

8. Frequenza (giornaliera, settimanale ecc.):

.....

9. Tariffe: ..... Allegato accluso

10. Allegare un piano di guida che permetta di verificare il rispetto della normativa dell'Unione in materia di periodo di guida e periodo di riposo

11. Numero di autorizzazioni o di copie dell'autorizzazione richieste<sup>(1)</sup>:

.....

12. Eventuali indicazioni complementari:

.....  
.....  
.....

|     |                |                         |
|-----|----------------|-------------------------|
| 13. | .....          | .....                   |
|     | (Luogo e data) | (Firma del richiedente) |

<sup>1</sup> Si richiama l'attenzione del richiedente sul fatto che, dato che l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo, il numero di autorizzazioni di cui dovrà disporre deve corrispondere al numero di veicoli che devono circolare simultaneamente in un qualunque momento per l'esecuzione del servizio richiesto.

### AVVERTENZA IMPORTANTE

1. Devono essere allegati alla presente domanda:
  - a) gli orari;
  - b) le tariffe;
  - c) una copia certificata conforme della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino;
  - d) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che il richiedente prevede di eseguire, se si tratta di una domanda di istituzione di un servizio, o che ha eseguito, se si tratta di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
  - e) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori;
  - f) uno schema di guida che permetta di controllare l'osservanza della normativa dell'Unione relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo.
2. A sostegno della sua domanda, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono richieste dall'autorità competente.
3. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino, prevede che siano soggetti ad autorizzazione:
  - a) i servizi regolari, servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, fatto salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare. Un adeguamento delle condizioni di gestione del servizio non incide sul carattere regolare del servizio stesso;

- b) i servizi regolari specializzati non contemplati da un contratto concluso tra l'organizzatore ed il vettore. Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori ad esclusione di altri. Tali servizi sono denominati "servizi regolari specializzati" e comprendono:

- i) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;
- ii) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

Il fatto che l'organizzazione del trasporto sia adeguata alle esigenze variabili dei viaggiatori non incide sul carattere regolare dei servizi specializzati.

- 4. La domanda è presentata presso l'autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova il punto di partenza del servizio, vale a dire uno dei terminali del servizio.
- 5. L'autorizzazione è valida per una durata massima di cinque anni.

(Prima pagina dell'autorizzazione)

(Colore Pantone 182 (rosa), o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta non patinata di 100 g/m<sup>2</sup> o superiore)

Testo redatto nella lingua ufficiale di San Marino

STATO CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE

Denominazione dell'autorità competente

Sigla distintiva del paese<sup>1</sup>

.....

AUTORIZZAZIONE N. ...

di servizio regolare<sup>2</sup>

di servizio regolare specializzato

mediante autobus tra Stati membri dell'UE e San Marino, rilasciata in base al capo III

del regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino

a: .....

(Cognome, nome o ragione sociale dell'impresa titolare o dell'impresa incaricata della gestione nel caso di un'associazione di imprese (pool))

.....

Indirizzo: .....

Telefono, telefax e/o e-mail: .....

Nome, indirizzo, telefono, telefax e/o e-mail dei vettori associati o dei membri dell'associazione di imprese (pool) e dei vettori subappaltatori:

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

5) .....

Elenco allegato, se del caso.

Data di scadenza dell'autorizzazione: .....

.....

(Luogo e data di rilascio)

(Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che rilascia l'autorizzazione)

<sup>1</sup> San Marino (RSM).

<sup>2</sup> Cancellare la menzione inutile.

1. Itinerario:

- a) Luogo di partenza del servizio: .....
- b) Luogo di destinazione del servizio: .....
- c) Itinerario principale del servizio con indicazione dei punti in cui vengono presi a bordo e depositati i viaggiatori: .....

.....  
.....  
.....

2. Periodi di gestione: .....

.....

3. Frequenze: .....

4. Orari: .....

5. Servizio regolare specializzato:

- Categoria dei viaggiatori: .....

6. Condizioni o osservazioni particolari (ad esempio, trasporti di cabotaggio autorizzati<sup>1</sup>):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(Timbro e/o firma dell'autorità che rilascia l'autorizzazione)

---

<sup>1</sup> Come deciso dallo Stato membro ospitante e comunicato all'autorità che rilascia l'autorizzazione entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009.

Testo redatto nella lingua ufficiale di San Marino

AVVERTENZA IMPORTANTE

1. La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso. Essa può essere utilizzata solo dall'impresa o dalle imprese il cui nome vi sia esplicitamente indicato.
2. L'autorizzazione o una copia certificata conforme dall'autorità che rilascia il documento deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio e deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
3. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve essere tenuta a bordo del veicolo.

(Prima pagina dell'attestazione)

(Colore Pantone 100 (giallo), o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta non patinata di 100 g/m<sup>2</sup> o superiore)

Testo redatto nella lingua ufficiale di San Marino

STATO CHE RILASCIATA L'ATTESTAZIONE

Denominazione dell'autorità competente

Sigla distintiva del paese<sup>1</sup>

.....

ATTESTAZIONE

rilasciata per i trasporti su strada per conto proprio effettuati mediante autobus tra Stati membri dell'UE e San Marino, in base al regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino

\_\_\_\_\_  
(Parte riservata alla persona fisica o giuridica che effettua servizi per conto proprio)

Il sottoscritto .....

responsabile dell'impresa, dell'associazione senza scopo di lucro o altro (descrivere)

.....

(Cognome e nome o altra denominazione ufficiale, indirizzo completo)

certifica:

- che il servizio di trasporti fornito non è a scopo di lucro o a fini commerciali;
- che l'attività di trasporto costituisce solo un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica;

<sup>1</sup> San Marino (RSM).

- che l'autobus recante il numero d'immatricolazione è di proprietà dell'impresa o dell'associazione, ovvero è stato acquistato a rate dalla stessa, oppure è stato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine;
- che l'autobus sarà guidato da un dipendente della suddetta persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione dell'impresa in base a un obbligo contrattuale.

.....  
(Firma della persona fisica o del rappresentante della persona giuridica)

\_\_\_\_\_  
(Parte riservata all'autorità competente)

La presente deve essere considerata un'attestazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino.

.....  
(Durata della validità)

.....  
(Luogo e data di rilascio)

.....  
(Firma e timbro dell'autorità competente)

Testo redatto nella lingua ufficiale di San Marino

#### DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino, definisce i "trasporti per conto proprio" nel modo seguente: "trasporti effettuati senza scopo di lucro ed a fini non commerciali, da una persona fisica o giuridica, in cui:
  - l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica, e
  - i veicoli utilizzati siano di proprietà della persona fisica o giuridica o siano stati acquistati a rate dalla stessa o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente della persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione dell'impresa in base a un obbligo contrattuale".
2. Ciascun vettore per conto proprio è autorizzato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino, ad effettuare tale tipo di trasporto senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento, a condizione che:
  - sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti tramite autobus conformemente alle condizioni di accesso al mercato stabilite dalla legislazione nazionale;
  - osservi le norme in materia di sicurezza stradale per quanto riguarda conducenti e veicoli, prescritte nella pertinente legislazione dell'Unione.

3. I servizi per conto proprio indicati al paragrafo 1 sono soggetti ad un regime di attestazione.
4. L'attestazione autorizza il titolare ad effettuare trasporti internazionali con autobus per conto proprio. Essa viene rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro o di San Marino in cui il veicolo è immatricolato ed è valida per tutto il percorso del trasporto, compreso il transito.
5. L'attestazione deve essere compilata in caratteri stampati con inchiostro indelebile, in triplice esemplare, da una persona fisica o dal responsabile della persona giuridica che effettua il trasporto, e deve essere completata dall'autorità competente. Una copia viene conservata dall'amministrazione ed una copia rimane alla persona fisica o giuridica. Il conducente conserva l'originale o una copia certificata conforme a bordo del veicolo per tutta la durata dei viaggi di traffico internazionale. L'attestazione deve essere presentata ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo. La persona fisica o giuridica, a seconda dei casi, è responsabile della tenuta delle attestazioni.
6. L'attestazione è valida per un periodo massimo di cinque anni.

## MODELLO DI COMUNICAZIONE

(previsto all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006), quale adattato ai fini dell'accordo di associazione con San Marino

Numero di autorizzazioni rilasciate per trasporti di cabotaggio in quanto servizi regolari effettuati nel

..... (biennio)

in ..... (nome dello Stato membro ospitante o dello Stato associato)

| Stato nel quale l'operatore è stabilito | Numero di autorizzazioni rilasciate |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| B                                       |                                     |
| BG                                      |                                     |
| CZ                                      |                                     |
| DK                                      |                                     |
| D                                       |                                     |
| EST                                     |                                     |
| GR                                      |                                     |
| E                                       |                                     |
| F                                       |                                     |
| IRL                                     |                                     |
| HR                                      |                                     |
| I                                       |                                     |
| CY                                      |                                     |
| LV                                      |                                     |
| LT                                      |                                     |
| L                                       |                                     |
| H                                       |                                     |
| M                                       |                                     |

| Stato nel quale l'operatore è stabilito | Numero di autorizzazioni rilasciate |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| NL                                      |                                     |
| A                                       |                                     |
| PL                                      |                                     |
| P                                       |                                     |
| RO                                      |                                     |
| RSM                                     |                                     |
| SLO                                     |                                     |
| SK                                      |                                     |
| FIN                                     |                                     |
| S                                       |                                     |
| Totale                                  |                                     |

---

## **ALLEGATO XIV – PROTOCOLLO DI SAN MARINO**

### **CONCORRENZA**

Elenco di cui all'articolo 41 dell'accordo quadro

#### **INDICE**

|   |                                                          |    |
|---|----------------------------------------------------------|----|
| 1 | Esenzioni per categoria.....                             | 2  |
| 2 | Agricoltura.....                                         | 5  |
| 3 | Assicurazioni .....                                      | 7  |
| 4 | Trasporti.....                                           | 8  |
| 5 | Tecnologie dell'informazione e della comunicazione ..... | 10 |

#### **INTRODUZIONE**

Ove gli atti giuridici cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali

- considerando,
- destinatari degli atti giuridici dell'UE,
- riferimenti a territori o lingue dell'UE,

- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo quadro 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

### CAPO 1

#### ESENZIONI PER CATEGORIA

1. 32014 R 0316: regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 17).
2. 32010 R 1218: regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43), nella versione modificata da:
  - 32022 R 2456: regolamento (UE) 2022/2456 della Commissione, dell'8 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 1218/2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 321 del 15.12.2022, pag. 3).

3. 32010 R 1217: regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36), nella versione modificata da:
  - 32022 R 2455: regolamento (UE) 2022/2455 della Commissione, dell'8 dicembre 2022, regolamento (UE) n. 1217/2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 321 del 15.12.2022, pag. 1).
4. 32022 R 0720: regolamento (UE) 2022/720 della Commissione, del 10 maggio 2022, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 134 dell'11.5.2022, pag. 4).
5. 32010 R 0461: regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52).
6. 31971 R 2821: regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46), nella versione modificata da:
  - 31972 R 2743: regolamento (CEE) n. 2743/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2821/71 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (GU L 291 del 28.12.1972, pag. 144),

- 32003 R 0001: regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
7. 31965 R 0019: regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU 36 del 6.3.1965, pag. 533), nella versione modificata da:
- 31999 R 1215: regolamento (CE) n. 1215/1999 del Consiglio, del 10 giugno 1999, che modifica il regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 1),
  - 32003 R 0001: regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

## CAPO 2

### AGRICOLTURA

1. 32013 R 1308: regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), nella versione modificata da:
  - 32013 R 1310: regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865),
  - 32016 R 0791: regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 1),
  - 32016 R 1166: regolamento delegato (UE) 2016/1166 della Commissione del 17 maggio 2016 (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 17),
  - 32016 R 1226: regolamento delegato (UE) 2016/1226 della Commissione del 4 maggio 2016 (GU L 202 del 28.7.2016, pag. 5),
  - 32017 R 2393: regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15),
  - 32020 R 2220: regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1),

- 32021 R 2117: regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

si applicano soltanto le disposizioni del regolamento seguenti: articoli 125, 149, 152, 164, 166 bis, 167, 167 bis, da 206 a 210 bis e 222.

2. 32013 R 1379: regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32013 R 1385: regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86),
- 32015 R 0812: regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (GU L 133 del 29.5.2015, pag. 1),
- 32020 R 0560: regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento: articoli 40 e 41.

## CAPO 3

### ASSICURAZIONI

1. 31991 R 1534: regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU L 143 del 7.6.1991, pag. 1).

## CAPO 4

### TRASPORTI

1. 32009 R 0906: regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 31), nella versione modificata da:
  - 32014 R 0697: regolamento (UE) n. 697/2014 della Commissione del 24 giugno 2014 (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 3),
  - 32020 R 0436: regolamento (UE) 2020/436 della Commissione del 24 marzo 2020 (GU L 90 del 25.3.2020, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo.

2. 32009 R 0246: regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (versione codificata) (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo.

3. 32009 R 0169: regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 61 del 5.3.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

in relazione alle regole di concorrenza per i trasporti ferroviari e su vie navigabili interne si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1 del presente accordo.

## CAPO 5

### TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1. 32018 L 1972: direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
2. 32008 L 0063: direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (versione codificata) (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20).
3. 32002 L 0077: direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).

### ATTI DI CUI LA COMMISSIONE E LE AUTORITÀ NAZIONALI DI SAN MARINO TENGONO CONTO

Nell'applicazione degli articoli da 38 a 43 del presente accordo e delle disposizioni di cui al presente allegato, la Commissione e le autorità nazionali di San Marino tengono conto dei principi e delle norme di cui agli atti seguenti:

1. 52014 XC 0328(01): comunicazione della Commissione – Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia (GU C 89 del 28.3.2014, pag. 3).

2. 52011 XC 0114(04): comunicazione della Commissione – Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1 e rettifica GU C 33 del 2.2.2011, pag. 20).
3. 52022 XC 0630(01): comunicazione della Commissione – Orientamenti sulle restrizioni verticali, 2022/C 248/01, C(2022) 4238 final (GU C 248 del 30.6.2022).
4. 52010 XC 0528(01): comunicazione della Commissione – Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (GU C 138 del 28.5.2010, pag. 16).
5. 52004 XC 0427(07): comunicazione della Commissione – Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 97).
6. 52009 XC 0224(01): comunicazione della Commissione – Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell' articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti. (GU C 45 del 24.2.2009, pag. 7).
7. 52004 XC 0427(06): comunicazione della Commissione – Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81).
8. 52014 XC 0830(01): comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comunicazione "de minimis") (GU C 291 del 30.8.2014, pag. 1).

9. Orientamenti sulle restrizioni della concorrenza "per oggetto" al fine di definire gli accordi che possono beneficiare della comunicazione "de minimis" (SWD(2014) 198 final).
10. 31979 Y 0103(01): comunicazione della Commissione, del 18 dicembre 1978, relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU C 1 del 3.1.1979, pag. 2).
11. 52010 XC 0330(02): comunicazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU C 82 del 30.3.2010, pag. 20).
12. 31998 Y 0206(01): comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2).
13. 31997 Y 0930(01): chiarimenti relativi alle raccomandazioni della Commissione in materia di applicazione delle regole di concorrenza ai progetti di nuove infrastrutture di trasporto (GU C 298 del 30.9.1997, pag. 5).
14. 52018 XC 0507(01): comunicazione della Commissione – Orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU C 159 del 7.5.2018, pag. 1).

## **ALLEGATO XV – PROTOCOLLO DI SAN MARINO**

### AIUTI DI STATO

Elenco di cui all'articolo 47 dell'accordo quadro

#### INDICE

|   |                                                                                    |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Norme procedurali .....                                                            | 2 |
| 2 | Regolamenti di esenzione per categoria .....                                       | 4 |
| 3 | Aiuti "de minimis" .....                                                           | 6 |
| 4 | Trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche ..... | 8 |

#### INTRODUZIONE

Ove gli atti giuridici cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali

- considerando,
- destinatari degli atti giuridici dell'UE,
- riferimenti a territori o lingue dell'UE,

- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo quadro 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

### CAPO 1

#### NORME PROCEDURALI

1. 32015 R 1589: regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
2. 32004 R 0794: regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), nella versione modificata da:
  - 32006 R 1627: regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10),
  - 32008 R 0271: regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008 (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1),

- 32009 R 0257: regolamento (CE) n. 257/2009 della Commissione del 24 marzo 2009 (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 15),
- 32014 R 0372: regolamento (UE) n. 372/2014 della Commissione del 9 aprile 2014 (GU L 109 del 12.4.2014, pag. 14),
- 32015 R 2282: regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione del 27 novembre 2015 (GU L 325 del 10.12.2015, pag. 1),
- 32016 R 0246: regolamento (UE) 2016/246 della Commissione del 3 febbraio 2016 (GU L 51 del 26.2.2016, pag. 1),
- 32016 R 2105: regolamento (UE) 2016/2105 della Commissione del 1° dicembre 2016 (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 19).

## CAPO 2

### REGOLAMENTI DI ESENZIONE PER CATEGORIA

1. 32015 R 1588: regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1), nella versione modificata da:
  - 32018 R 1911: regolamento (UE) 2018/1911 della Commissione del 26 novembre 2018 (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 8).
2. 32014 R 0651: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
  - 32017 R 1084: regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1),
  - 32020 R 0972: regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 (GU L 215 del 7.7.2020, pag. 3),
  - 32021 R 0452: regolamento (UE) 2021/452 della Commissione del 15 marzo 2021 (GU L 89 del 16.3.2021, pag. 1),
  - 32021 R 1237: regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 39).

3. 32007 R 1370: regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1), nella versione modificata da:
  - 32016 R 2338: regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 22).
4. 32022 R 2472: regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1).
5. 32022 R 2473: regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 82).
6. 32010 D 0787: decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

la decisione non si applica a San Marino.

## CAPO 3

### AIUTI "DE MINIMIS"

1. 32013 R 1407: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1), nella versione modificata da:
  - 32020 R 0972: regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 (GU L 215 del 7.7.2020, pag. 3).
2. 32012 R 0360: regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8), nella versione modificata da:
  - 32018 R 1923: regolamento (UE) 2018/1923 della Commissione del 7 dicembre 2018 (GU L 313 del 10.12.2018, pag. 2),
  - 32020 R 1474: regolamento (UE) 2020/1474 della Commissione del 13 ottobre 2020 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 1).

3. 32013 R 1408: regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9), nella versione modificata da:
  - 32019 R 0316: regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (GU L 511 del 22.2.2019, pag. 1).
4. 32014 R 0717: regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45), nella versione modificata da:
  - 32020 R 2008: regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 15),
  - 32022 R 2514: regolamento (UE) 2022/2514 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GU L 326 del 21.12.2022, pag. 8).

## CAPO 4

### TRASPARENZA DELLE RELAZIONI FINANZIARIE TRA STATI MEMBRI E IMPRESE PUBBLICHE

1. 32006 L 0111: direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE TENGONO CONTO

1. 52019 XC 0723(01): comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili – C/2019/5396 (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1).
2. 52009 XC 0409(01): comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1).
3. 52008 XC 0119(01): comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).
4. 52018 XC 0719(01): comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – C/2018/4412 (GU C 253 del 19.7.2018, pag. 14).
5. 52003 XC 1209(02): comunicazione C(2003) 4582 della Commissione, del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

6. 52016 XC 0719(05): comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).
7. 52012 XC 0111(02): comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).
8. 52008 XC 0620(02): comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).
9. 52021 XC 1230(02): comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (GU C 528 del 30.12.2021, pag. 10).
10. 52021 XC 0429(01): orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).
11. 52022 XC 1028(03): comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 414 del 28.10.2022, pag. 1).
12. 52021 XC 1216(04): comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).
13. 52014 XC 0731(01): orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1), prorogati.
14. 52009 XC 0811(01): comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di stato alla formazione soggetti a notifica individuale (GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 1).

15. 52009 XC 0811(02): comunicazione della Commissione – Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 6).
16. 52020 XC 0320(03): comunicazione della Commissione – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1), nella versione modificata da:
  - comunicazione C(2020) 2215 della Commissione (GU C 112I del 4.4.2020, pag. 1),
  - comunicazione C(2020) 3156 della Commissione (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3),
  - comunicazione C(2020) 4509 della Commissione (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3),
  - comunicazione C(2020) 7127 della Commissione (GU C 340I del 13.10.2020, pag. 1),
  - comunicazione C(2021) 564 della Commissione (GU C 34 dell'1.2.2021, pag. 6).
17. 52009 XC 0115(01): comunicazione della Commissione – La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2).
18. 52009 XC 0326(01): comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).
19. 52009 XC 0819(03): comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).

20. 52010 XC 1207(04): comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7).
21. 52011 XC 1206(02): comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7).
22. 52013 XC 0730(01): comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria ("La comunicazione sul settore bancario") (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).
23. 52012 XC 1219(01): comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 224 dell'8.7.2020, pag. 2).
24. 52022 XC 0218(03): comunicazione della Commissione – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).
25. 52020 XC0925(01): comunicazione della Commissione – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (GU C 317 del 25.9.2020, pag. 5).
26. comunicazione della Commissione, del 26 luglio 2001, relativa al metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili, comunicata agli Stati membri tramite lettera SG(2001) D/290869 del 6 agosto 2001 ([http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/stranded\\_costs\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_en.pdf)).

27. 52002 XC 0626(02): comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA (GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5).
28. 31998 Y 0206(01): comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2).
29. 52013 XC 1115(01): comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1).
30. 52009 XC 1027(01): comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1).
31. 52023 XC 0131(01): comunicazione della Commissione – Orientamenti in materia di aiuti di Stato per le reti a banda larga (GU C 36 del 31.1.2023, pag. 1).
32. 52008 XC 0722(04): comunicazione della Commissione – Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13).
33. 52004 XC 0117(01): orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3).

34. C2008/317/08: comunicazione della Commissione che stabilisce orientamenti relativi ad aiuti di Stato integrativi del finanziamento comunitario per l'apertura delle autostrade del mare (GU C 317 del 12.12.2008, pag. 10).
35. 52009 XC 0611(01): comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale (GU C 132 dell'11.6.2009, pag. 6).
36. 52012 XC 0111(03): comunicazione della Commissione – Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).
37. 52014 XC 0329(01): comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (GU C 92 del 29.3.2014, pag. 1).
38. 32012 D 0021: 2012/21/UE: decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).
39. 52014 XC 0627(01): comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1).
40. documento di lavoro della DG Concorrenza sugli aiuti di Stato e i ruling fiscali, 3.6.2016 ([https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-04/specific\\_aid\\_instruments\\_working\\_paper\\_tax\\_rulings.pdf](https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-04/specific_aid_instruments_working_paper_tax_rulings.pdf)).

41. Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato" (SWD(2014) 179 final).
  42. 52022 XC 1221(01): comunicazione della Commissione – Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1).
-

## **ALLEGATO XVI – PROTOCOLLO DI SAN MARINO**

### APPALTI

Elenco di cui all'articolo 49 dell'accordo quadro

#### INTRODUZIONE

Ove gli atti giuridici cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali

- considerando,
- destinatari degli atti giuridici dell'UE,
- riferimenti a territori o lingue dell'UE,
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo quadro 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32014 L 0023: direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1), nella versione rettificata da GU L 114 del 5.5.2015, pag. 24, nella versione modificata da:
  - 32017 R 2366: regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione del 18 dicembre 2017 (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 21),
  - 32019 R 1827: regolamento delegato (UE) 2019/1827 della Commissione del 30 ottobre 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 23),
  - 32021 R 1951: regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione del 10 novembre 2021 (GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 21).
2. 32014 L 0024: direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65), nella versione modificata da:
  - 32017 R 2365: regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione del 18 dicembre 2017 (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 19),
  - 32019 R 1828: regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 25),

- 32021 R 1952: regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021 (GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 23).
- 3. 32016 R 0007: regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 16).
- 4. 32014 L 0025: direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243), nella versione modificata da:
  - 32017 R 2364: regolamento delegato (UE) 2017/2364 della Commissione del 18 dicembre 2017 (GU 337 del 19.12.2017, pag. 17),
  - 32019 R 1829: regolamento delegato (UE) 2019/1829 della Commissione del 30 ottobre 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 27),
  - 32021 R 1953: regolamento delegato (UE) 2021/1953 della Commissione del 10 novembre 2021 (GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 25).

5. 31989 L 0665: direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33), nella versione rettificata da GU L 63 del 10.3.2016, pag. 44, nella versione modificata da:
- 32007 L 0066: direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31),
  - 32014 L 0023: direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1), nella versione rettificata da GU L 114 del 5.5.2015, pag. 24.
6. 31992 L 0013: direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14), nella versione modificata da:
- 32007 L 0066: direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31),
  - 32014 L 0023: direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1), nella versione rettificata da GU L 114 del 5.5.2015, pag. 24.

7. 32009 L 0081: direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76), nella versione modificata da:
- 32009 R 1177: regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 (GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 64),
  - 32011 R 1251: regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011 (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 43),
  - 32013 L 0016: direttiva 2013/16/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 184),
  - 32013 R 1336: regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 17),
  - 32017 R 2367: regolamento (UE) 2017/2367 della Commissione del 18 dicembre 2017 (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 22),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241),
  - 32019 R 1830: regolamento delegato (UE) 2019/1830 della Commissione del 30 ottobre 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 29),

- 32021 R 1950: regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione del 10 novembre 2021 (GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 19).
8. 31971 R 1182: regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).
9. 32002 R 2195: regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32003 R 2151: regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione del 16 dicembre 2003 (GU L 329 del 17.12.2003, pag. 1), nella versione rettificata da GU L 330 del 18.12.2003, pag. 34,
  - 32008 R 0213: regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007 (GU L 74 del 15.3.2008, pag. 1),
  - 32022 R 0943: regolamento (UE) 2022/943 della Commissione del 17 giugno 2022 (GU L 164 del 20.6.2022, pag. 6).
10. 32014 L 0055: direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

11. 32019 R 1780: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 (formulari elettronici) (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 7), nella versione modificata da:
  - 32022 R 2303: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione, del 24 novembre 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici (GU L 305 del 25.11.2022, pag. 12).
12. 32016 D 1804: decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d'applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 39).

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32015 D 1302: decisione (UE) 2015/1302 della Commissione, del 28 luglio 2015, relativa all'identificazione dei profili "Integrating the Healthcare Enterprise" ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici (GU L 199 del 29.7.2015, pag. 43).
2. 32016 D 1765: decisione di esecuzione (UE) 2016/1765 della Commissione, del 3 ottobre 2016, relativa all'individuazione delle specifiche tecniche nel settore delle TIC da utilizzare come riferimento negli appalti pubblici (GU L 269 del 4.10.2016, pag. 20).

3. 32017 H 1805: raccomandazione (UE) 2017/1805 della Commissione, del 3 ottobre 2017, relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 28).
4. 32017 D 1870: decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 266 del 17.10.2017, pag. 19).
5. 52006 X C0801(01): comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici (GU C 179 dell'1.8.2006, pag. 2).
6. 52019 X C0813(01): comunicazione della Commissione – Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (GU C 271 del 13.8.2019, pag. 43).
7. 32022 R 1031: regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali – IPI) (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1).
8. 32022 R 2560: regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

9. 32018 H 0624: raccomandazione (UE) 2018/624 della Commissione, del 20 aprile 2018, relativa all'accesso dei subfornitori e delle PMI al mercato transfrontaliero nel settore della difesa (GU L 102 del 23.4.2018, pag. 87).
10. 52019 XC 0508(01): comunicazione della Commissione sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza (direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza).

ELENCHI DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI  
DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 2),  
DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI

SAN MARINO

- Dipartimento Affari Esteri
- Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia
- Dipartimento Finanze e Bilancio
- Dipartimento Economia
- Dipartimento Territorio e Ambiente
- Dipartimento Istruzione
- Dipartimento Cultura e Turismo

- Dipartimento Funzione Pubblica
- Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP)
- Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS)
- Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS)
- Ente Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (AACNM)
- Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS)
- Università degli Studi (UNIRSM)
- UO Approvvigionamenti, Contratti e Protezione dei dati personali
- UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti – URAT
- UO Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica

ELENCO DEI PRODOTTI  
DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b), DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE  
PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE  
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA

ALLEGATO III DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

REGISTRI DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

ALLEGATO XI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

## REGISTRI

I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per le parti associate sono:

- a San Marino, il Registro Unico per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche e per fornitura o somministrazione di beni e servizi al Settore Pubblico Allargato.
-

## **ALLEGATO XVII – PROTOCOLLO DI SAN MARINO**

### PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco di cui all'articolo 49 dell'accordo quadro

#### INTRODUZIONE

Ove gli atti giuridici cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali

- considerando,
- destinatari degli atti giuridici dell'UE,
- riferimenti a territori o lingue dell'UE,
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo quadro 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31987 L 0054: direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), il riferimento all'articolo 223, paragrafo 1, lettera b), del trattato CEE (attualmente articolo 346 TFUE) è sostituito dal riferimento all'articolo 102 dell'accordo di associazione;
- b) all'articolo 3, i paragrafi da 6 a 8 non si applicano;
- c) il testo dell'articolo 5, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

"Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera b), non è applicabile agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati posti sul mercato di San Marino o di uno Stato membro dell'UE dalla persona che ha il diritto di autorizzarne la commercializzazione o con il consenso della stessa."

2. 31993 D 0016: decisione 93/16/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d'America e di taluni territori (GU L 11 del 19.1.1993, pag. 20), nella versione modificata da:

- 31993 D 0520: decisione 93/520/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993 (GU L 246 del 2.10.1993, pag. 31).

3. 31994 D 0700: decisione 94/700/CE del Consiglio, del 24 ottobre 1994, riguardante l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone del Canada (GU L 284 dell'1.11.1994, pag. 61).
4. 31994 D 0824: decisione 94/824/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa all'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone dei membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 201).
5. 31996 D 0644: decisione 96/644/CE del Consiglio, dell'11 novembre 1996, concernente l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone dell'Isola di Man (GU L 293 del 16.11.1996, pag. 18).
6. 31996 R 1610: regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 193 dell'8.8.1996, pag. 30), nella versione modificata da:
  - 1 03 T: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
  - 1 2005 SA: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203),

- 1 2012 J003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, adottato il 9 dicembre 2011 (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto quanto segue:

"; ai fini del presente comma e degli articoli che vi fanno riferimento, l'autorizzazione di immissione in commercio rilasciata conformemente alla legislazione nazionale di San Marino è considerata un'autorizzazione rilasciata a norma della direttiva 91/414/CEE o di una disposizione equivalente del diritto nazionale di uno Stato membro dell'UE.";

- b) l'articolo 20 non si applica.

- 7. 32019 R 0933: regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 153 dell'11.6.2019, pag. 1).
- 8. 31993 L 0083: direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).

9. 31996 L 0009: direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

l'articolo 11, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"La durata della tutela concessa alle banche di dati secondo accordi conclusi da San Marino o da uno Stato membro dell'UE che estendano il diritto di cui all'articolo 7 alle banche di dati costituite in paesi terzi e non rientranti nel campo d'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non eccede quella prevista dall'articolo 10".

10. 31998 L 0071: direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non si estendono agli atti riguardanti i prodotti nei quali è incorporato o cui è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della loro protezione, quando i prodotti stessi sono stati posti in commercio a San Marino o in uno Stato membro dell'UE dal titolare del disegno o modello o col suo consenso.".

11. 32001 L 0084: direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (GU L 272 del 13.10.2001, pag. 32).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

San Marino è invitato a inviare rappresentanti alle riunioni del comitato di contatto.

12. 31998 L 0044: direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13).

13. 32001 L 0029: direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10), nella versione rettificata da GU L 6 del 10.1.2002, pag. 70.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

San Marino è invitato a inviare rappresentanti alle riunioni del comitato di contatto.

14. 32009 L 0024: direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (versione codificata) (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

15. 32006 L 0115: direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).
16. 32006 L 0116: direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12), nella versione modificata da:
  - 32011 L 0077: direttiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 (GU L 265 dell'11.10.2011, pag. 1).
17. 32015 L 2436: direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1), nella versione rettificata da GU L 110 del 26.4.2016, pag. 5.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 4, paragrafo 1, lettere i) e l), per "diritto nazionale dello Stato membro interessato" si intende il diritto dei marchi applicabile a San Marino o in uno Stato membro dell'UE. I termini "accordi internazionali di cui lo Stato membro interessato è parte" vanno intesi come "accordi internazionali di cui San Marino o uno Stato membro dell'UE è parte";
- b) all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), anziché "norme giuridiche diverse dalle norme del diritto in materia di marchi d'impresa dello Stato membro interessato" leggasi "norme giuridiche diverse dalle norme del diritto in materia di marchi d'impresa applicabili a San Marino o in uno Stato membro dell'UE interessato";

- c) le disposizioni relative al marchio UE di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i), all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 6, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 44, paragrafo 3, e all'articolo 46, paragrafo 5, non si applicano a San Marino a meno che il marchio UE si estenda a San Marino;
- d) all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), anziché "diritto dello Stato membro interessato" leggasi "diritto di San Marino o di uno Stato membro dell'UE interessato";
- e) l'articolo 10, paragrafo 4, non si applica.

18. 32012 L 0028: direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) San Marino partecipa alla banca dati online unica pubblicamente accessibile, istituita e gestita dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, di cui all'articolo 3, paragrafo 6;
- b) la data di applicazione di cui all'articolo 8 è la data di entrata in vigore del presente accordo.

19. 32014 L 0026: direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

20. 32004 L 0048R(01): direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16).

21. 32009 R 0469: regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1).
22. 32016 L 0943: direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 1, paragrafo 1, anziché "del TFUE" leggasi "dell'accordo di associazione";
- b) all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 5, lettera a), anziché "diritto alla libertà di espressione e d'informazione sancito/previsto dalla Carta" leggasi "diritto fondamentale alla libertà di espressione e d'informazione";
- c) all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), anziché "norme dell'Unione o nazionali" leggasi "norme dell'Unione o norme nazionali di San Marino";
- d) all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il riferimento "alle istituzioni e agli organi dell'Unione" va inteso come comprendente "le istituzioni e gli organi di San Marino";
- e) all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera c), all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 5, lettere c) e d), anziché "diritto dell'Unione o diritto nazionale" leggasi "diritto dell'Unione o diritto nazionale di San Marino", con gli opportuni adattamenti grammaticali;
- f) all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), anziché "del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali" leggasi "del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali di San Marino".

23. 32017 L 1564: direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6).
24. 32017 R 1563: regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 1).
25. 32017 R 1128: regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).
26. 32019 L 0790: direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).
27. 32019 L 0789: direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 82).

## ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 31992 Y 0528(01): risoluzione 92/C 138/01 del Consiglio, del 14 maggio 1992, sul rafforzamento della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi (GU C 138 del 28.5.1992, pag. 1).
  2. 52017DC0712: comunicazione della Commissione del 29 novembre 2017 – Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali, COM/2017/0712.
-

## **ALLEGATO XVIII – PROTOCOLLO DI SAN MARINO**

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, DIRITTO DEL LAVORO E PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE, PER LE PERSONE CON DISABILITÀ, PER LE PERSONE LGBTIQ E TRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA, L'ORIGINE ETNICA, LA RELIGIONE E L'ETÀ

Elenco di cui agli articoli da 51 a 54 dell'accordo quadro

### INDICE

|   |                                                                                                                                                                                             |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Salute e sicurezza sul lavoro.....                                                                                                                                                          | 2  |
| 2 | Parità di trattamento tra uomini e donne, per le persone con disabilità, per le persone LGBTIQ e tra le persone indipendentemente dalla razza, l'origine etnica, la religione e l'età ..... | 15 |
| 3 | Diritto del lavoro .....                                                                                                                                                                    | 20 |

### INTRODUZIONE

Ove gli atti giuridici cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali

- considerando,
- destinatari degli atti giuridici dell'UE,

- riferimenti a territori o lingue dell'UE,
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo quadro 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

## CAPO 1

### SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31989 L 0391: direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1), nella versione rettificata da GU L 275 del 5.10.1990, pag. 42, nella versione modificata da:
  - 32003 R 1882: regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1),
  - 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21),
  - 32008 R 1137: regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1).

2. 31989 L 0654: direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1), nella versione modificata da:
  - 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
3. 32009 L 0104: direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo si applica in relazione alla direttiva 2009/104/CE. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di associazione.

4. 31989 L 0656: direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18), nella versione modificata da:
  - 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21),

- 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241),
  - 32019 R 1832: regolamento (UE) 2019/1832 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 35).
5. 31990 L 0269: direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 9), nella versione modificata da:
- 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
6. 31990 L 0270: direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14), nella versione modificata da:
- 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

7. 31992 L 0058: direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23), nella versione modificata da:
- 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21),
  - 32014 L 0027: direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 1),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
8. 31992 L 0057: direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6), nella versione modificata da:
- 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

9. 31992 L 0091: direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9), nella versione modificata da:
- 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).
10. 31992 L 0104: direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 404 del 31.12.1992, pag. 10), nella versione modificata da:
- 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).
11. 31992 L 0029: direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19), nella versione modificata da:
- 32003 R 1882: regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1),
  - 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21),

- 32008 R 1137: regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241),
  - 32019 L 1834: direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 80).
12. 31993 L 0103: direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21),
  - 32019 L 1832: direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 35).
13. 32000 L 0054: direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21), nella versione modificata da:
- 32019 L 1833: direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 54),

- 32020 L 0739: direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 (GU L 175 del 4.6.2020, pag. 11).
14. 31999 L 0092: direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 57), nella versione modificata da:
- 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).
15. 32002 L 0044: direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13), nella versione modificata da:
- 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21),
  - 32008 R 1137: regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

16. 32003 L 0010: direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38), nella versione modificata da:

- 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21),
- 32008 R 1137: regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1),
- 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

17. 32006 L 0025: direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38), nella versione modificata da:

- 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21),
- 32008 R 1137: regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1),

- 32013 L 0064: direttiva 2013/64/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 8),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
18. 32010 L 0032: direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (GU L 134 dell'1.6.2010, pag. 66).
19. 32013 L 0035: direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1).
20. 31991 L 0322: direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro (GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22), nella versione modificata da:
- 32006 L 0015: direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 36),
  - 32017 L 164: direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 115).

21. 31998 L 0024: direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11), nella versione modificata da:
- 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21),
  - 32014 L 0027: direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 1),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
22. 32000 L 0039: direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47), nella versione modificata da:
- 32006 L 0015: direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 36),
  - 32009 L 0161: direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87),
  - 32017 L 0164: direttiva 2017/164/UE della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 115),

- 32019 L 1831: direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione, del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 31).
23. 32004 L 0037: direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50), nella versione rettificata da GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23., nella versione modificata da:
- 32014 L 0027: direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 1),
  - 32017 L 2398: direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 87),
  - 32019 L 0130: direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 112),
  - 32019 L 0983: direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (GU L 164 del 20.6.2019, pag. 23),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241),

- 32022 L 0431: direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 1).
24. 32009 L 0148: direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (versione codificata) (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28), nella versione modificata da:
- 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
25. 31991 L 0383: direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19), nella versione modificata da:
- 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 52000 DC 0466: comunicazione della Commissione sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio) (COM(2000) 466 definitivo, nella versione rettificata da COM(2000) 466 definitivo/2).

2. 32003 H 0134: raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003, relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 45).
3. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 – Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione", del 28 giugno 2021 (COM/2021/323 final).
4. raccomandazione (UE) 2022/2337 della Commissione, del 28 novembre 2022, sull'elenco europeo delle malattie professionali (GU L 309 del 30.11.2022, pag. 12).

## CAPO 2

### PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE, PER LE PERSONE CON DISABILITÀ, PER LE PERSONE LGBTIQ E TRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA, L'ORIGINE ETNICA, LA RELIGIONE E L'ETÀ

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31979 L 0007: direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).
2. 32010 L 0041: direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).
3. 32006 L 0054: direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
4. 32004 L 0113: direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

5. 32019 L 1158: direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).
6. 31992 L 0085: direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1), nella versione modificata da:
  - 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21),
  - 32014 L 0027: direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 1),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
7. 32000 L 0078: direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
8. 32019 L 0882: direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 115 del 7.6.2019, pag. 70).
9. 32000 L 0043: direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

## ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32010 D 0048: decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2010/48/CE).
2. 52020 DC 0620: comunicazione della Commissione: "Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom" (COM/2020/620 final).
3. 32021 H 0319: raccomandazione del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (2021/C 93/01).
4. 32018 H 0951: raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità [notificata con il numero C(2018) 3850] (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28).
5. 52020 DC 0698: comunicazione della Commissione, del 12 novembre 2020: "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020) 698 final).
6. 52021 DC 0101: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2021/323 Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM/2021/101 final).
7. 52020 DC 0565: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 (COM/2020/565 final).

8. 52021 DC 0615: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (2021-2030)" (COM/2021/615 final).
9. 52020 DC 0152: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025 (COM/2020/152 final).

## CAPO 3

### DIRITTO DEL LAVORO

#### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31998 L 0059: direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16), nella versione modificata da:
  - 32015 L 1794: direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 1).
2. 32008 L 0094: direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (versione codificata) (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36), nella versione modificata da:
  - 32015 L 1794: direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 1)

3. 32015 L 1794: direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 1).
4. 32019 L 1152: direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).
5. 32009 L 0038: direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28), nella versione modificata da:
  - 32015 L 1794: direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 1).
6. 31994 L 0033: direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12), nella versione modificata da:
  - 32007 L 0030: direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21),
  - 32014 L 0027: direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 1),

- 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).
7. 31996 L 0071: direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32018 L 0957: direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo si applica in relazione all'articolo 1 della direttiva. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di:

- a) un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo per l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b);
- b) due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo per l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a);
- c) cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo per l'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), ad eccezione del distacco di lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro e appartenente allo stesso ciclo di produzione, per il quale il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni.

8. 32014 L 0067: direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

9. 31997 L 0081: direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9), nella versione modificata da:

– 31998 L 0023: direttiva 98/23/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 10).

10. 31999 L 0070: direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43), nella versione rettificata da GU L 244 del 16.9.1999, pag. 64.

11. 31999 L 0063: direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33), nella versione rettificata da GU L 244 del 16.9.1999, pag. 64, nella versione modificata da:
  - 32009 L 0013: direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30).
12. 32000 L 0079: direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 57).
13. 32001 L 0023: direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16), nella versione rettificata da GU L 181 del 9.7.2015, pag. 84), nella versione modificata da:
  - 32015 L 1794: direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 1).

14. 32001 L 0086: direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 dell'11.10.2001, pag. 22).
15. 32002 L 0014: direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29), direttiva 2002/14/CE, nella versione modificata da:
  - 32015 L 1794: direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 1).
16. 32003 L 0072: direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25).
17. 32003 L 0088: direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).
18. 32005 L 0047: direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (GU L 195 del 27.7.2005, pag. 15).

19. 32002 L 0015: direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).
20. 32009 L 0013: direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30), nella versione modificata da:
- 32018 L 0131: direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (GU L 22 del 26.1.2018, pag. 28).
21. 32017 L 0159: direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (GU L 25 del 31.1.2017, pag. 12).

22. 32008 L 0104: direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

23. 32014 L 0112: direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 86).
24. 32016 D 0344: decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 12).
25. 32019 L 1937: direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17), nella versione modificata da:
- 32020 R 1503: regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1),

- 32022 R 1925: regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

26. 32022 L 2041: direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 41995 Y 1110(01): risoluzione 95/C 296/06 del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione (GU C 296 del 10.11.1995, pag. 15).
2. 31995 Y 0704(02): raccomandazione 95/C 168/02 del Consiglio, del 27 marzo 1995, riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale (GU C 168 del 4.7.1995, pag. 3).
3. 31996 H 0694: raccomandazione 96/694/CE del Consiglio, del 2 dicembre 1996, riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale (GU L 319 del 10.12.1996, pag. 11).
4. 52013 DC 0882: comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2013 – Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 final).

5. 32014 H 0327 (01): raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).
  6. 52017 X C0524(01): comunicazione interpretativa C(2017) 2601 sulla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU C 165 del 24.5.2017, pag. 1).
  7. 52017 DC 0254: relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (COM/2017/0254 final).
  8. 32021 H 0402: raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (GU L 80 dell'8.3.2021, pag. 1).
-

## **ALLEGATO XIX – PROTOCOLLO DI SAN MARINO**

### PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Elenco di cui all'articolo 56 dell'accordo quadro

#### INTRODUZIONE

Ove gli atti giuridici cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali

- considerando,
- destinatari degli atti giuridici dell'UE,
- riferimenti a territori o lingue dell'UE,
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo quadro 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

## ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31998 L 0006: direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27), nella versione modificata da:
  - 32019 L 2161: direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).
2. 32006 L 0114: direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).
3. 31987 L 0357: direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 49).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

all'articolo 4, paragrafo 2, il riferimento alla decisione 84/133/CEE va letto come riferimento alla decisione 89/45/CEE.

4. 31993 L 0013: direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29), nella versione modificata da:
  - 32011 L 0083: direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64),
  - 32019 L 2161: direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).
5. 32008 L 0122: direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).
6. 32020 L 1828: direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1), nella versione modificata da:
  - 32022 R 1925: regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).
7. 32020 D 0369: decisione (UE) 2020/369 della Commissione, del 4 marzo 2020, che conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne ai soggetti che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e degli operatori in applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 139).

8. 32011 L 0083: direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64), nella versione modificata da:
- 32019 L 2161: direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).
9. 32019 L 0770: direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).
10. 32019 L 0771: direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
11. 32018 R 2394: regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 24.12.2017, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32018 R 0302: regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

12. 32019 D 2213: decisione di esecuzione (UE) 2019/2213 della Commissione, del 20 dicembre 2019, che stabilisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica istituita a norma del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate comunicazioni effettuate a norma dello stesso regolamento (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 163).
13. 32019 D 2212: decisione di esecuzione (UE) 2019/2212 della Commissione, del 20 dicembre 2019, relativa a un progetto pilota per l'attuazione di alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori mediante il sistema di informazione del mercato interno (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 159)<sup>1</sup>.
14. 32005 L 0029: direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22), nella versione modificata da:
  - 32019 L 2161: direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).

---

<sup>1</sup> Alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa del regolamento (UE) 2017/2394 sono oggetto di un progetto pilota che utilizza il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1). A tal fine è stata adottata una decisione di esecuzione distinta a norma dell'articolo 4 del regolamento IMI.

15. 32008 L 0048: direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 2.5.2008, pag. 66), nella versione modificata da:
- 32011 L 0090: direttiva 2011/90/UE della Commissione del 14 novembre 2011 (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 35),
  - 32014 L 0017: direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34),
  - 32016 R 1011: regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1),
  - 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

L'articolo 4 del protocollo quadro 3 del presente accordo si applica in relazione all'articolo 9 della direttiva. I suddetti articoli si applicano solo a decorrere dal momento in cui San Marino avrà ottenuto l'accesso al segmento bancario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo quadro 3.

16. 32013 R 0524: regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

17. 32015 R 1051: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 1).
18. 32013 L 0011: direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;
- b) l'articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del presente articolo, la "residenza abituale" è determinata conformemente a quanto segue:

- a) per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova l'amministrazione centrale.

Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale;

- b) quando il contratto è concluso nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale;
  - c) al fine di determinare la residenza abituale il momento rilevante è quello della conclusione del contratto.";
- c) all'articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
- "La Commissione inserisce in tale elenco le autorità competenti e i punti di contatto unici designati da San Marino.";
- d) all'articolo 20, paragrafo 4, dopo i termini "le siano notificate modifiche." è inserito quanto segue:
- "La Commissione include in tale elenco gli organismi ADR stabiliti a San Marino ed elencati conformemente al paragrafo 2.".

19. 32015 L 2302: direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

all'articolo 14, paragrafo 4, anziché "l'Unione" leggasi "San Marino".

#### ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 41986 X 0723(06): risoluzione del Consiglio e riunione dei ministri dell'Istruzione in seno al Consiglio, del 9 luglio 1986, sull'educazione dei consumatori nelle scuole primarie e secondarie (GU C 184 del 23.7.1986, pag. 21).
2. 32010 H 0304: raccomandazione 2010/304/UE della Commissione, del 12 maggio 2010, relativa all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori (GU L 136 del 2.6.2010, pag. 1).

---